

COCOF 10-0014-05-EN 21/02/2011

VERSIONE RIVISTA DELL'08.02.2012



COMMISSIONE EUROPEA

DG per la POLITICA REGIONALE

**Nota di Orientamento sugli Strumenti di Ingegneria
Finanziaria modificata ¹ ai sensi dell'articolo 44 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.**

TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DI FORMEZPA

¹ (Rivista l'08 febbraio 2012 in seguito all'entrata in vigore del Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 1236/2011 che modifica il Regolamento della Commissione (CE) n. 1828/2006).

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1. Obiettivi e ambito di applicazione	4
1.2. Definizioni	5
2. DISPOSIZIONI DELLE OPERAZIONI DI INGEGNERIA FINANZIARIA	8
2.1. Processo decisionale	8
2.2. Selezione di fondi.....	9
2.3. Strutture giuridiche degli strumenti di ingegneria finanziaria	12
2.4. Accordi di finanziamento.....	13
2.5. I contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria.....	15
2.6. I costi di gestione e spese.....	18
2.7. Sorveglianza.....	21
2.8. Rischio del tasso di cambio.....	22
3. PROBLEMI SPECIFICI IN MATERIA DI INVESTIMENTO	22
3.1. Problemi comuni	22
3.2. Investimenti nelle imprese	23
3.3. Gli investimenti in progetti di sviluppo urbano e di partenariati pubblico/privato (PPP)	25
3.4. Investimenti in fondi per l'efficienza energetica/ energia rinnovabile	27
4. PROBLEMI SPECIFICI DEL PRODOTTO	28
4.1. Garanzie	28
4.2. Micro-credito	29
4.3. Altri	30
5. INTERESSE GENERATO DAI PAGAMENTI DERIVANTI DAI PROGRAMMI OPERATIVI E RISORSE RESTITUITE ALL'OPERAZIONE DAGLI INVESTIMENTI	30
5.1. Interesse generato dai pagamenti derivanti dai programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria.....	30
5.2. Risorse restituite all'operazione dagli investimenti intrapresi da fondi	31

5.3. Ritiro dei contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria.....	33
6. AUDIT E CONTROLLO	34
6.1. Disponibilità dei documenti	34
6.2. Procedure di Audit	36
7. CONTROLLO DI GESTIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE	37
8. QUESTIONI TRASVERSALI.....	38
8.1. Aiuti di Stato	38
8.2. Appalti pubblici/procedura di selezione	40
8.3. Stabilità	41
8.4. Progetti generatori di entrate e ingegneria finanziaria.....	42
8.5. Grandi progetti	42
8.6. Informazione e pubblicità	43
9. CHIUSURA DEI PROGRAMMI	43
9.1. Ammissibilità delle spese.....	43
9.2. Risorse disponibili (fondi residui).....	44
ALLEGATI.....	46
Allegato I Glossario	46
Allegato II Modello di rapporto di monitoraggio	52

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivi e ambito di applicazione

1.1.1 La presente nota è stata preparata dalla Direzione Generale della Politica Regionale, in consultazione con altri servizi della Commissione. Il suo scopo è fornire indicazioni e chiarire alcune questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione di strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, in seguito denominato "Regolamento Generale", degli articoli 3 (2) (c), 4 (1), 5 (1) (d) e 6 (2) (a), del Regolamento (CE) n. 1080/2006, di seguito denominato "Regolamento FESR", dell'articolo 11 (1), del Regolamento (CE) n. 1081/2006 in seguito denominato il "Regolamento del FSE" e degli articoli da 43 a 46 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, in seguito denominato "Regolamento di Attuazione". In questa nota questi regolamenti saranno anche denominati come "Regolamenti dei Fondi Strutturali".

1.1.2 L'orientamento e i chiarimenti forniti in questa nota rivedono, ampliano e sistematizzano le indicazioni contenute in due note precedenti (COCOF/07/0018/01 e COCOF/08/0002/03) e tengono conto delle consultazioni ad hoc presentate ai servizi della Commissione da parte degli Stati membri, delle Autorità di Gestione e degli organi competenti europei e nazionali interessati. Questa nota è stata corretta l'08.02.2012 per tenere conto delle modifiche introdotte all'Articolo 45 del Regolamento di Attuazione, così come modificato dal Regolamento della Commissione (CE) n. 1236/2011 del 29.11.2011.

1.1.3 Inoltre, la nota richiama anche i principi di sana gestione finanziaria che devono essere seguiti dagli Stati membri, dalle Autorità di Gestione e dalle parti interessate nella preparazione e attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati ai sensi dei regolamenti dei Fondi Strutturali.

1.1.4 Per quanto riguarda la sana gestione finanziaria, l'articolo 14 del Regolamento Generale (per la gestione condivisa) richiama l'applicabilità all'attuazione dei Fondi Strutturali dell'articolo 48 (2) del regolamento finanziario², che recita: "Gli Stati membri cooperano con la Commissione in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria".

1.1.5 La sana gestione finanziaria comporta la necessità di applicare i principi di economia, efficienza ed efficacia agli stanziamenti di bilancio dell'Unione. Il principio di efficacia in particolare riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati e il raggiungimento dei risultati attesi (cfr. articolo 27 del regolamento finanziario)³.

² Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag.1).

³ L'Articolo 27 (3) e (4) del regolamento finanziario si riferisce anche al fatto che gli obiettivi misurabili, realizzabili, pertinenti e programmati debbano essere definiti per tutti i settori di attività coperti dal bilancio. Il raggiungimento di

1.1.6 Come per tutte le altre forme di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, la struttura e la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, deve in ogni caso rispettare integralmente tutte le disposizioni applicabili dei regolamenti dei Fondi Strutturali e le altre norme e regolamenti comunitari e nazionali (in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e appalti pubblici) nonché il principio di sana gestione finanziaria.

1.1.7 La presente nota, aggiornata a febbraio 2011, e modificata lo 08.02.2012, fornisce anche ulteriori indicazioni tecniche e raccomandazioni di buona pratica che non sono state trattate nell'orientamento fornito nelle due note precedenti (COCOF/07/0018/01 e COCOF/08/0002/03) e in consultazioni ad hoc. Gli Stati membri, in particolare le Autorità di Gestione e altri organi competenti, dovrebbero tenere pienamente conto di questi elementi e applicarli agli attuali strumenti di ingegneria finanziaria e alla creazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. Tuttavia, posto che tutte le disposizioni applicabili dei regolamenti sui Fondi Strutturali e le altre norme comunitarie e nazionali siano state pienamente rispettate, gli Stati membri, fatta salva la successiva valutazione da parte della Commissione sulla compatibilità con la pertinente legislazione comunitaria e nazionale, possono lasciare invariati gli accordi per gli strumenti di ingegneria finanziaria per i quali sono stati realizzati impegni giuridici e finanziari prima della data di questa nota aggiornata.

1.1.8 La struttura del documento è stata stabilita come segue: le sezioni da 1 a 9 della presente nota riguardano i vari problemi che possono presentarsi nelle diverse fasi di preparazione e attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, dall'avvio iniziale e i processi decisionali, alla chiusura dei programmi operativi. L'allegato I fornisce un glossario dei termini specifici utilizzati in questa nota, l'allegato II fornisce un modello indicativo per il monitoraggio dell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, come previsto dall'articolo 43 (3) (b) e 44 (2) (f) del Regolamento di Attuazione.

1.2. Definizioni

a) Operazione

1.2.1 L'articolo 2 (3), del Regolamento Generale definisce l'operazione come un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di Gestione del programma operativo interessato o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuati da uno o più beneficiari che consentono la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario a cui si riferisce.

tali obiettivi viene controllato mediante indicatori di prestazione. Inoltre, le istituzioni si impegnano a fare delle valutazioni ex-ante e ex post in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione.

1.2.2 Inoltre, l'articolo 44 del Regolamento Generale afferma che i Fondi Strutturali possono finanziare le spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria. Tuttavia, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese, l'articolo 78 (1) del Regolamento Generale stabilisce il principio per cui le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

1.2.3 Per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria, le spese ammissibili a chiusura parziale o finale del programma operativo comprendono i pagamenti effettuati dai fondi per gli investimenti effettivi di cui all'articolo 78 (6) del Regolamento Generale. Infine, il secondo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale si riferisce alle risorse restituite all'operazione dagli investimenti avviati attraverso i fondi o dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte.

1.2.4 Gli investimenti effettuati con strumenti di ingegneria finanziaria (compresi i fondi di partecipazione) possono assumere la forma di partecipazioni al capitale, prestiti, garanzie o altre forme di investimenti rimborsabili forniti alle imprese, partenariati pubblico-privato, progetti di sviluppo urbano; o prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti forniti alle persone giuridiche o fisiche esercenti specifiche attività di investimento nell'ambito dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici. Dal momento che è l'effettiva realizzazione di tali investimenti, ai livelli successivi, che permette il conseguimento degli obiettivi dell'asse prioritario (nell'ambito del programma operativo), gli investimenti devono essere considerati come facenti parte integrante dell'operazione.

1.2.5 Da quanto precede risulta che, in materia di assistenza attuata attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, l'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria (compresi i fondi di partecipazione) e dagli investimenti successivi effettuati attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria che, in ultima analisi, costituiscono spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale.

b) Beneficiario

1.2.6 L'articolo 2 (4) del Regolamento Generale definisce il beneficiario come un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e attuazione delle operazioni. L'articolo 78 (6) del Regolamento Generale specifica anche che, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, le spese ammissibili sono quelle effettivamente pagate da uno qualsiasi degli strumenti di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle operazioni di cui trattasi e che il tasso di cofinanziamento deve essere applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

1.2.7 Per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44 del Regolamento Generale e degli articoli da 43 a 46 del Regolamento di Attuazione, è lo strumento di ingegneria finanziaria stessa ad

attuare l'operazione, attraverso la disposizione di investimenti rimborsabili per le imprese, i partenariati pubblico/privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, così come per i destinatari di un contributo sotto forma di investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti.

1.2.8 Da quanto precede risulta che, per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44 del Regolamento Generale e degli articoli da 43 a 46 del Regolamento di Attuazione, il beneficiario è uno degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui al primo comma, punti (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento Generale. Qualora tale operazione sia organizzata tramite un fondo di partecipazione, nella misura in cui il fondo di partecipazione è responsabile dell'avvio o dell'avvio e attuazione dell'operazione, il fondo di partecipazione è il beneficiario.

c) Destinatario finale

1.2.9 A titolo esemplificativo nella presente nota il termine destinatario finale sarà assunto come riferimento per le imprese, i partenariati pubblico/privato, i progetti e qualsiasi persona giuridica o fisica che ricevano investimenti rimborsabili (in particolare attraverso partecipazioni al capitale, prestiti, garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili attuati attraverso operazioni simili, ad eccezione delle sovvenzioni), da una operazione che attua un qualsiasi strumento di ingegneria finanziaria tra quelli descritti nel primo comma, lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento Generale e dagli articoli da 43 a 46 del Regolamento di Attuazione. A scanso di equivoci, i termini “destinatario finale” o “destinatari finali” sono impiegati in questa nota esclusivamente a titolo esemplificativo e senza altri effetti, essi non devono essere confusi con la definizione “beneficiario” o “beneficiari”, come impiegata dai regolamenti dei Fondi Strutturali e di cui ai paragrafi 1.2.6 a 1.2.8 della presente nota.

d) Strumenti di ingegneria finanziaria

1.2.10 Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, “come parte di un programma operativo, i Fondi Strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere uno dei seguenti casi:

(A) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

(B) fondi per lo sviluppo urbano, ossia, fondi che investono in partenariati pubblico/privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;

(C) i fondi o altri sistemi di incentivi che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, anche in abitazioni esistenti.”

1.2.11 Inoltre l'articolo 43 (1) del Regolamento di Attuazione definisce strumenti di ingegneria finanziaria quelli che hanno la forma di “... azioni che consentono investimenti rimborsabili o che forniscono garanzie per investimenti rimborsabili” nelle imprese, partenariati pubblico/privato o altri progetti urbani inclusi in piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile, e fondi o altri sistemi di incentivi per l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, anche in abitazioni esistenti.

1.2.12 Per qualificarsi come strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dei Regolamenti sui Fondi Strutturali, è necessario pertanto che i contributi dei programmi operativi (i) siano mirati ai destinatari finali specifici o ad un tipo specifico di investimenti di cui all'articolo 44 del Regolamento Generale, come le imprese, i partenariati pubblico/privato, progetti urbani o persone fisiche o giuridiche che realizzano azioni per l'efficienza energetica e l'uso di energia rinnovabile e (ii) che essi assumano la forma di investimenti rimborsabili, ossia partecipazioni al capitale, prestiti e/o garanzie per tali investimenti rimborsabili in conformità alle specifiche disposizioni dell'Articolo 44, primo comma (a), (b) o (c) del Regolamento Generale.

1.2.13 Gli investimenti rimborsabili si distinguono dall'assistenza a fondo perduto o sovvenzioni, definite ai fini di questa nota come “un contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità” (in base all'articolo 41 e all'articolo 44, secondo comma (b), del Regolamento Generale).

2. DISPOSIZIONI DELLE OPERAZIONI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

2.1. Processo decisionale

2.1.1 Gli strumenti di ingegneria finanziaria devono essere considerati come strumenti per l'attribuzione di investimenti rimborsabili che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito di specifici assi prioritari del programma operativo. Come tali essi devono far parte della strategia di attuazione del programma operativo in questione, come concordato tra lo Stato membro e la Commissione. Detto questo, la decisione sugli strumenti specifici da utilizzare ricade interamente nelle competenze dello Stato membro o dell'Autorità di Gestione interessata.

2.1.2 Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, come parte del processo decisionale, lo Stato membro o l'Autorità di Gestione deve valutare se vogliono realizzare l'operazione di ingegneria finanziaria attraverso un fondo di partecipazione o attraverso un contributo diretto del programma operativo ad uno strumento di ingegneria finanziaria di cui al primo comma, lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento Generale. In conformità con l'articolo 65 (a) del Regolamento Generale, il Comitato di

Sorveglianza deve esaminare e approvare i criteri per la scelta della specifica operazione (ma non dei singoli fondi o intermediari finanziari, nel caso di fondi di partecipazione, né dei singoli investimenti nei destinatari finali attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria), garantendo nel contempo la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2.1.3 Gli intermediari finanziari e le istituzioni finanziarie sono tra gli organismi che possono essere quindi selezionati per realizzare strumenti di ingegneria finanziaria. Lo Stato membro o l'Autorità di Gestione deve valutare se il contributo del programma operativo deve essere attuato mediante una sovvenzione a una istituzione finanziaria - se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il Trattato - o attraverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico conformemente alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

2.1.4 Nel caso in cui lo Stato membro o l'Autorità di Gestione decida di attuare l'operazione attraverso un fondo di partecipazione, essi possono anche decidere di attuarla attraverso l'aggiudicazione di un contratto direttamente alla Banca Europea per gli Investimenti o al Fondo Europeo per gli Investimenti.

2.1.5 Durante l'intera selezione e il processo decisionale lo Stato membro e l'Autorità di Gestione devono assicurare che siano rispettate la trasparenza delle procedure per la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria (fra cui, tra l'altro fondi, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie e gestori di fondi) e delle decisioni prese sui contributi dei programmi operativi. In questo processo lo Stato membro e l'Autorità di Gestione devono garantire che tutte le leggi vigenti siano rispettate, comprese le norme sugli aiuti di Stato, nonché la normativa nazionale e comunitaria in materia di sovvenzioni e appalti pubblici.

2.1.6 Nel caso in cui le operazioni di ingegneria finanziaria siano attuate attraverso fondi di partecipazione, l'accordo di finanziamento che sarà concluso tra lo Stato membro o l'Autorità di Gestione e il fondo di partecipazione deve includere anche disposizioni volte a garantire che siano applicate la stessa trasparenza nelle procedure e l'osservanza dei criteri di selezione da parte del fondo di partecipazione.

2.2. Selezione di fondi

a) Principio generale

2.2.1 L'articolo 44 del Regolamento Generale fornisce una definizione di fondi di partecipazione e stabilisce alcune regole per l'esecuzione delle operazioni di ingegneria finanziaria organizzate attraverso fondi di questo tipo. Tuttavia, simili definizioni e regole per l'attuazione dei fondi di secondo livello (come i fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi di sviluppo urbano, ecc.) non sono fornite.

2.2.2 Selezionare più di uno strumento di ingegneria finanziaria può produrre i migliori effetti leva per le risorse pubbliche erogate attraverso il programma operativo, per coinvolgere quanto più possibile le risorse disponibili e le competenze del settore privato e per massimizzare le opportunità di realizzare gli

investimenti e gli obiettivi di sviluppo del programma operativo. Selezionare più di uno strumento di ingegneria finanziaria non è tuttavia un requisito normativo, ed è riconosciuto che, per scopi specifici e determinate condizioni locali, un unico strumento di ingegneria finanziaria potrebbe essere lo strumento più adeguato.

b) I fondi di partecipazione

2.2.3 L'articolo 44 del Regolamento generale definisce i “fondi di partecipazione” come “fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi di sviluppo urbano, fondi o altri sistemi di incentivi che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, anche nell'abitazione esistente.”

2.2.4 Nella misura in cui i fondi di partecipazione sono responsabili dell'avvio o dell'avvio e attuazione dell'operazione, essi sono considerati beneficiari. Essi agiscono sulla base di un accordo di finanziamento concluso con l'Autorità di Gestione. Quindi il loro ruolo non deve essere confuso con il ruolo degli Organismi Intermedi. Di conseguenza i fondi di partecipazione non sono coperti dai requisiti di conformità per la valutazione ex-ante prevista dall'articolo 71 del Regolamento Generale. Questo vale anche, mutatis mutandis, per gli strumenti di ingegneria finanziaria che non sono fondi di partecipazione.

2.2.5 L'articolo 44, secondo comma del Regolamento Generale prevede tre forme possibili di attuazione: (a) attraverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici, (b) attraverso la concessione di una sovvenzione, definita, in questo caso, come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare offerte, se ciò è conforme alla legislazione nazionale compatibile con il Trattato, o (c) attraverso l'aggiudicazione di un contratto direttamente da parte della Banca Europea per gli Investimenti o del Fondo Europeo per gli Investimenti.

2.2.6 Un contributo del programma operativo ad un fondo di partecipazione non implica alcuna perdita, riduzione o esonero di responsabilità da parte delle autorità competenti per quelle risorse, ai sensi dei regolamenti dei Fondi Strutturali. Pertanto tali contributi ai fondi di partecipazione non hanno alcun impatto sulla definizione delle funzioni e l'esercizio della responsabilità delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit in materia di investimenti in strumenti di ingegneria finanziaria di contributi dei programmi operativi e riguardo ai successivi investimenti di tali contributi nelle imprese, nei progetti di sviluppo urbano, o in programmi per gli investimenti nel campo dell'energia rinnovabile/efficienza energetica negli edifici.

2.2.7 In questo contesto l'attenzione è rivolta al controllo specifico e alla verifica dei requisiti stabiliti dai regolamenti dei Fondi Strutturali, al fine di garantire la legalità e la regolarità delle spese, e la sana gestione dei fondi pubblici.

b.1) I fondi di partecipazione attuati attraverso la BEI e il FEI

2.2.8 L'articolo 44, secondo comma, punto (c), del Regolamento Generale stabilisce che il mandato che la BEI o il FEI possono ricevere dagli Stati membri o dalle Autorità di Gestione per attuare le operazioni organizzate tramite fondi di partecipazione può essere dato attraverso l'affidamento diretto di un contratto. Pertanto, in questo contesto, il mandato BEI o il FEI non è soggetto alle norme sugli appalti pubblici. Infatti, l'articolo 175, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'Unione a sostenere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 174, attraverso azioni che essa compie, tra l'altro, tramite la Banca Europea degli Investimenti. La BEI può quindi essere incaricata dall'Unione ad intraprendere particolari compiti finanziari a sostegno della coesione economica e sociale.

2.2.9 Lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli incarichi di fondi di partecipazione dati al Fondo Europeo d'Investimento (FEI). Il FEI ha una sua base giuridica ai sensi del diritto comunitario primario, di cui all'articolo 30 dello Statuto della Banca Europea degli Investimenti. È stato stabilito dal Consiglio dei Governatori della BEI attraverso l'approvazione del suo Statuto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee n. C225 del 10 agosto 2001. I suoi compiti sono definiti nell'articolo 2 di questi Statuti e comprendono il suo contributo "al perseguimento degli obiettivi comunitari." Ci si riferisce ad esso come ad un altro "strumento finanziario esistente" nell'articolo 175, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, accanto alla BEI. Analogamente, è menzionato, insieme alla BEI nell'articolo 44, secondo comma (c), del Regolamento Generale.

b.2) I fondi di partecipazione attuati attraverso istituzioni finanziarie diverse dalla BEI e dal FEI

2.2.10 Quando un'istituzione finanziaria diversa dalla BEI o dal FEI è stata selezionata per attuare le operazioni organizzate attraverso un fondo di partecipazione, la selezione può essere effettuata sia per mezzo di appalti pubblici che per mezzo di una sovvenzione, senza un invito a presentare offerte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il Trattato.

2.2.11 Per quanto riguarda la legge nazionale compatibile con il Trattato, che consente l'aggiudicazione diretta di una sovvenzione ad un'istituzione finanziaria nazionale o regionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, secondo comma (b), del Regolamento Generale, ci si aspetta che la legge: a) designi l'istituzione finanziaria in questione; b) presenti gli obiettivi di politica pubblica che giustificano l'aggiudicazione diretta ad esso di una sovvenzione e c) giustifichi l'esistenza all'interno di questa istituzione finanziaria delle competenze necessarie per la buona riuscita dei compiti del fondo di partecipazione .

c) Altri fondi diversi dai fondi di partecipazione

2.2.12 Come accennato in precedenza, il Regolamento Generale ed il Regolamento di Attuazione non fissano norme specifiche per la selezione di fondi diversi dai fondi di partecipazione.

2.2.13 Le Autorità di Gestione e i fondi di partecipazione devono valutare se il loro contributo ad uno strumento di ingegneria finanziaria (come descritto nei punti (a), (b) del primo comma (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento Generale) è un appalto pubblico di servizi disciplinato dal diritto comunitario o nazionale sugli appalti pubblici e rispettare tali regole. Le condizioni per i contributi ad uno strumento di ingegneria finanziaria diverso dai fondi di partecipazione sono stabilite dall'articolo 43 del Regolamento di Attuazione.

2.2.14 Quando selezionano operazioni e beneficiari in un contesto di assistenza che comporta contributi dei Fondi Strutturali, gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono vincolate dai principi generali e dagli obblighi di trasparenza e di rispetto per il diritto dell'Unione Europea e la legislazione nazionale, e cioè con riferimento alla materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, tenendo conto delle eccezioni e dei regimi speciali previsti dalle stesse leggi. Questi stessi principi e obblighi devono essere applicati nella selezione di fondi, degli intermediari finanziari o di qualsiasi altro strumento di attuazione di investimenti rimborsabili, nonché del responsabile dello strumento di ingegneria finanziaria.

2.2.15 Inoltre, la procedura per la selezione di fondi, intermediari finanziari o qualsiasi altro mezzo per l'attuazione di investimenti rimborsabili, come pure dei responsabili dello strumento di ingegneria finanziaria, dovrebbe essere basata su criteri di selezione specifici e appropriati in relazione agli obiettivi del programma operativo, approvato dal comitato di sorveglianza, nei limiti espressi nel paragrafo 2.1.2.

2.3. Strutture giuridiche degli strumenti di ingegneria finanziaria

2.3.1 I regolamenti dei Fondi Strutturali non specificano che debba essere stabilita una particolare struttura giuridica per le operazioni di attuazione di strumenti di ingegneria finanziaria. Tuttavia, i regolamenti - in particolare l'articolo 43 (2) del Regolamento di Attuazione- richiedono che gli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di un finanziamento dai programmi dei Fondi Strutturali devono essere organizzati o come soggetti giuridici indipendenti, disciplinati da accordi tra soci cofinanziatori o azionisti, o come un capitale separato all'interno di un'istituzione finanziaria.

2.3.2 Nel caso in cui uno strumento di ingegneria finanziaria sia costruito come un capitale separato all'interno di un'istituzione finanziaria, esso deve essere soggetto alle norme specifiche di attuazione dell'istituzione finanziaria. Esse devono prevedere, in particolare, che si tengano contabilità separate, atte a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle provenienti

dal programma operativo (ma anche quelle provenienti dalla stessa istituzione finanziaria o da altri partner dello strumento), dalle risorse di cui disponeva inizialmente l'istituzione finanziaria.

2.3.3 I regolamenti dei Fondi Strutturali non specificano quali delle menzionate forme (soggetto giuridico indipendente o capitale separato) debba essere utilizzata per un determinato tipo di fondo. In ogni caso, ciò che è importante notare è che, una volta che siano stati organizzati gli strumenti di ingegneria finanziaria sotto una qualunque forma, essi sono disciplinati da norme specifiche, generalmente riflesse negli statuti vigenti e/o in altri documenti pertinenti nello specifico agli strumenti di ingegneria interessati, e che operano sulla base di un piano aziendale o di altro documento concordato con l'Autorità di Gestione o del fondo di partecipazione.

2.3.4 Tali requisiti denotano il carattere specifico delle operazioni degli strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziate dai Fondi Strutturali. Essi assicurano inoltre che le risorse finanziarie provenienti dai programmi dei Fondi Strutturali saranno erogate nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e che i flussi finanziari e le transazioni possano essere adeguatamente registrati, monitorati e controllati.

2.3.5 A condizione che i requisiti dei regolamenti dei Fondi Strutturali e altre norme e regolamenti vigenti europei e nazionali siano soddisfatti, gli Stati membri e le Autorità di Gestione hanno ampia libertà di selezionare le strutture giuridiche e l'organizzazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, che sono i più adatti allo scopo.

2.4. Accordi di finanziamento

2.4.1 Gli articoli 43 (3) e 44 del Regolamento di Attuazione prevedono la conclusione di accordi di finanziamento a due livelli:

- Livello I - tra lo Stato membro o l'Autorità di Gestione e il fondo di partecipazione, dove vengono organizzati strumenti di ingegneria finanziaria attraverso fondi di partecipazione,
- Livello II - tra lo Stato membro o l'Autorità di Gestione (o il fondo di partecipazione, quando è il caso) e i singoli strumenti di ingegneria finanziaria.

2.4.2 Tali accordi di finanziamento devono garantire la corretta attuazione della strategia - compresi gli obiettivi da raggiungere, i settori di destinazione e i beneficiari/destinatari finali da sostenere - come previsto nel programma operativo, attraverso una strategia di investimento coerente, una gamma dei prodotti, tipologie di progetti realizzabili e obiettivi da raggiungere attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre gli accordi di finanziamento devono contenere anche un corpus di norme, obblighi e procedure che devono essere rispettati dalle parti interessate, per quanto riguarda i contributi finanziari da parte del programma operativo.

2.4.3 I regolamenti dei Fondi Strutturali non prescrivono una forma particolare per gli accordi di finanziamento. Gli Stati membri e le Autorità di Gestione hanno quindi ampia libertà di negoziare e concludere contratti di finanziamento. Essi possono scegliere di seguire modelli già esistenti per altre operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dei Fondi Strutturali o modelli utilizzati dall'industria. Oltre a garantire che gli accordi di finanziamento rispettino la normativa vigente europea e nazionale, nonché disposizioni normative applicabili all'industria, gli accordi di finanziamento devono, come minimo, includere le disposizioni di cui agli articoli 43 (3) e 44 (2) del Regolamento di Attuazione.

2.4.4 Di conseguenza, gli accordi di finanziamento riguarderanno le seguenti disposizioni, a seconda dei casi:

- I termini e le condizioni per concedere contributi del programma operativo al fondo di partecipazione e agli strumenti di ingegneria finanziaria;
- La strategia o la politica di investimento e i destinatari da sostenere e le azioni (imprese, progetti di sviluppo urbano, energia rinnovabile/progetti di efficienza energetica, ecc);
- I prodotti di ingegneria finanziaria/strumenti da sostenere;
- La modalità di disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento/i di ingegneria finanziaria in questione;
- Le disposizioni di liquidazione sia per lo strumento/i di ingegneria finanziaria che per il fondo di partecipazione, comprese le disposizioni per il riutilizzo delle risorse ricavate dagli investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, attribuibili al contributo del programma operativo.
- Il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di operazioni, compresa la segnalazione da parte degli strumenti di ingegneria finanziaria al fondo di partecipazione e/o all'Autorità di Gestione;
- Le prescrizioni relative agli audit, come i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello degli strumenti di ingegneria finanziaria e a livello del fondo di partecipazione, al fine di garantire un'adeguata pista di controllo - comprese le disposizioni e le prescrizioni in materia di accesso ai documenti da parte di autorità nazionali di Audit, Collegi di Revisori, e della Corte dei Conti Europea.

2.4.5 Inoltre, si raccomanda che gli accordi di finanziamento riguardino, tra l'altro, anche i seguenti argomenti:

- Requisiti e procedure per la gestione dei proventi finanziari forniti dai programmi operativi (comprese, dove necessario, le disposizioni per il trasferimento graduale dei fondi sulla base di accordi stipulati con intermediari finanziari e le previsioni dei flussi di operazioni);
- gestione della tesoreria dei fondi e dei rischi di controparte, incluso il tipo di operazioni /investimenti della tesoreria accettabili, responsabilità e obblighi delle parti interessate, la contabilità e le attività di rendicontazione, etc.);
- disposizioni riguardanti l'utilizzazione di interessi e altri proventi generati dai pagamenti dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria in questione e per l'utilizzazione dei rendimenti e delle risorse rese ai fondi dagli investimenti a livello di destinatari finali, di cui al punto 5 di questa nota, nel rispetto dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale e dell'articolo 43 (5) del Regolamento di Attuazione.

2.4.6 Per le operazioni attuate tramite fondi di partecipazione, spetta alle parti dell'accordo di finanziamento determinare come il fondo di partecipazione sarà organizzato e quale livello di controllo o di supervisione l'Autorità di Gestione manterrà sulle attività del fondo di partecipazione, fatta salva la responsabilità di entrambe le parti ai sensi dei regolamenti.

2.4.7 In aggiunta alle disposizioni sopra indicate, in linea con l'articolo 44 (2) (b) e (c) del Regolamento di Attuazione, l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro o l'Autorità di Gestione e il fondo di partecipazione deve inoltre includere disposizioni per la valutazione e la selezione di strumenti di ingegneria finanziaria e per quanto riguarda i pubblici inviti a manifestare interesse o altre procedure necessarie per gli appalti pubblici.

2.5. I contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria

a) Questioni generali

2.5. Un'operazione standard comprende i contributi di un dato programma operativo ad uno strumento di ingegneria finanziaria per l'uso nell'ambito di quel programma operativo. Tuttavia, è anche possibile avere contributi da più di un programma operativo o da più di un asse prioritario per lo stesso strumento di ingegneria finanziaria.

2.5.2 In tali casi, il fondo di partecipazione e lo strumento di ingegneria finanziaria devono tenere una contabilità separata o mantenere un codice contabile specifico per il contributo di ciascun programma operativo e di ciascun asse prioritario, ai fini informativi e di revisione contabile, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 60 (d) del Regolamento Generale e dell'articolo 15 del Regolamento di Attuazione.

2.5.3. Va ricordato che l'impegno giuridico di investire in strumenti di ingegneria finanziaria o in un destinatario finale non può essere considerato conforme ai requisiti di cui all'articolo 78 (6) del Regolamento

Generale. Il trasferimento finanziario agli strumenti di ingegneria finanziaria o un investimento in un destinatario finale devono essere effettivi in modo da essere considerati come rispondenti a questi requisiti.

2.5.4 A scanso di equivoci, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, solo “i Fondi Strutturali possono finanziare le spese connesse ad un’operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria ...”. Poiché la definizione dei Fondi Strutturali, di cui all'articolo 1 del Regolamento Generale, comprende solo FESR e FSE, gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono ricevere i contributi del Fondo di Coesione.

b) Contributi progressivi dei programmi operativi

2.5.5 I pagamenti dei programmi operativi ai fondi di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria possono essere programmati in fasi diverse e successive. Infatti, non vi è alcun obbligo che i contributi ai fondi di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria siano fatti attraverso un’unica rata da parte di ciascun partner o simultaneamente da parte dei diversi partner, ma tali contributi devono essere conformi alla vigente normativa nazionale ed europea, in particolare alle norme sugli aiuti di Stato.

2.5.6 Sulla base degli articoli 77 e 78 (6) del Regolamento Generale, ogni singolo pagamento di un programma operativo a uno strumento di ingegneria finanziaria o ad un fondo di partecipazione possono essere inclusi in una dichiarazione intermedia di spesa presentata alla Commissione.

c) Contributi nazionali privati e pubblici

2.5.7 I contributi nazionali pubblici e privati agli strumenti di ingegneria finanziaria possono essere forniti a livello dello strumento di ingegneria finanziaria adeguato o, a determinate condizioni, a livello dei destinatari finali. La nota seguente si applica ai contributi privati e pubblici in denaro e in natura.

c1) Contributi nazionali pubblici e privati a livello degli strumenti di ingegneria finanziaria

2.5.8 Allorché il contributo dei Fondi Strutturali, a livello del programma operativo, è calcolato con riferimento alla spesa totale ammissibile, compresa la spesa pubblica e privata - Art. 53 (1) (a) del Regolamento Generale - il piano finanziario di un programma operativo comprende una ripartizione indicativa della controparte nazionale, cioè una ripartizione tra i fondi nazionali pubblici e finanziamenti privati.

2.5.9 In tali casi, la situazione normale sarebbe che il contributo privato ad uno strumento di ingegneria finanziaria fosse versato in contemporanea con il contributo pubblico correttamente al fondo. Un’altra possibilità (ad esempio nel capitale di rischio) è che i contributi pubblici o privati siano versati in un conto vincolato o ad un altro tipo di conto appropriato per un investimento successivo nei destinatari finali.

2.5.10 Tuttavia, a scanso di equivoci, va sottolineato che il contributo pubblico o privato ad uno strumento di ingegneria finanziaria versato su un conto vincolato, di per sé non è considerato spesa ammissibile, alla chiusura del programma operativo.

2.5.11 Sono solo gli investimenti nei destinatari finali, loro versati prima della data finale di ammissibilità delle spese, e i costi di gestione e le spese effettivamente pagate entro tale data che sono prese in considerazione nella dichiarazione finale di spesa in chiusura. Così, alla chiusura, il contributo privato/pubblico che non è investito in destinatari finali entro la fine del 2015 non può essere incluso nella dichiarazione finale di spesa del programma operativo in questione (cfr. articolo 56 (1) articolo 78 (6)).

2.5.12 Allorché il contributo dei fondi strutturali, a livello del programma operativo, è calcolato con riferimento alla spesa pubblica ammissibile - articolo 53 (1) (b) del Regolamento Generale - il finanziamento privato non è parte della spesa utilizzata per calcolare il contributo dei Fondi Strutturali. In questo caso non vi è alcun obbligo specifico nelle norme dei Fondi Strutturali riguardo al tempo o alle condizioni applicabili ai contributi privati che investono in operazioni compresi gli strumenti di ingegneria finanziaria.

c2) Contributi nazionali privati e pubblici a livello dei destinatari finali

2.5.13 L'articolo 78 (6) del Regolamento Generale può, a determinate condizioni (si veda anche 2.5.15), permettere che cofinanziamenti privati o pubblici possano essere effettivamente pagati in denaro o in natura a livello dei destinatari finali, senza che debbano essere pagati a livello di strumento di ingegneria finanziaria.

2.5.14 Vale a dire, quando un pagamento o un investimento viene effettuato direttamente in o in favore di un destinatario finale da parte di un organismo che eroga un cofinanziamento pubblico o privato, a seguito di un accordo giuridicamente vincolante con uno strumento di ingegneria finanziaria, tale spesa può essere dichiarata alla Commissione come contribuente allo strumento di ingegneria finanziaria, ma solo al momento dell'effettivo pagamento al destinatario finale. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale, l'impegno giuridico di pagare o di fare un investimento in un destinatario finale non è sufficiente per costituire spesa ammissibile.

2.5.15 Un cofinanziamento privato o pubblico, nel contesto di strumenti di ingegneria finanziaria, pagato a livello dei destinatari finali dalle parti che partecipano al coinvestimento sarebbe ammissibile e dovrebbe essere incluso in una dichiarazione di spesa solo se soddisfa pienamente le condizioni definite nei seguenti punti:

- Ci devono essere prove documentali di un accordo legale tra le parti privato/pubblico e lo strumento di ingegneria finanziaria relative al loro contributo alla realizzazione dell'operazione di investimento cofinanziato;

- Lo strumento di ingegneria finanziaria deve conservare la responsabilità globale per l'operazione di investimento, compreso il successivo monitoraggio dei contributi del programma operativo, secondo l'accordo di finanziamento;
- La spesa sostenuta da tali enti privati o pubblici è supportata da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- La spesa sostenuta da tali enti privati o pubblici è segnalata formalmente allo strumento di ingegneria finanziaria, che è incaricato di verificare la realtà e l'ammissibilità delle spese dichiarate prima di dichiararla all'Autorità di Gestione o di Certificazione e
- La pista di controllo viene mantenuta fino a livello del pagamento del cofinanziamento privato/pubblico al destinatario finale (si veda anche il capitolo 6 per ulteriori indicazioni sulla disponibilità dei documenti e dei livelli delle verifiche di Audit).

2.6. I costi di gestione e spese

2.6.1 L'espressione "costi di gestione e spese" è usata in questa nota come comprensiva di tutte le spese, i costi, le uscite e gli altri proventi pagati dal programma operativo ai gestori di fondi di partecipazione o degli strumenti di ingegneria finanziaria, a titolo di rimborso o di compensazione per la gestione dei fondi forniti dai programmi operativi per un efficace investimento in destinatari finali e che possono essere dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei Fondi Strutturali, ai sensi dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale. Mentre i costi di gestione si riferiscono alle voci di costo rimborsate dietro documentazione di spesa, le spese di gestione si riferiscono a un prezzo concordato o ad un compenso per i servizi resi.

2.6.2 L'argomento riguardante cosa costituisca una spesa ammissibile per quanto riguarda i costi e le spese di gestione è trattato innanzitutto dalle disposizioni nazionali ai sensi dell'articolo 56 (4) del Regolamento Generale. Tali spese ammissibili possono comprendere i costi sostenuti dallo strumento di ingegneria finanziaria come parte della preparazione delle decisioni di investimento e il successivo monitoraggio e il follow-up di investimenti (ad esempio, gli studi tecnici, audit, le consulenze legali, etc.), ma non dovrebbero includere i costi che sono direttamente imputabili alla preparazione e/o alla realizzazione di singoli progetti o programmi di investimento da parte dei destinatari finali, come i costi per ottenere l'approvazione della programmazione, studi di fattibilità tecnica, spese di gestione dei progetti, ecc., che sono parte del costo dell'investimento.

2.6.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, in passato i servizi della Commissione hanno considerato le seguenti categorie di costi di strumenti di ingegneria finanziaria o di fondi di partecipazione come costi di gestione ammissibili e compatibili con i principi di sana ed efficiente gestione finanziaria:

- Costi del personale, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio, il costo degli uffici, attrezzature, sistemi informatici, materiale di consumo e forniture, direttamente collegati alla gestione e agli investimenti dei contributi dei programmi operativi a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria e dei fondi di partecipazione. Tali costi sono sostenuti per realizzare attività come le procedure di selezione e di gara, i controlli, sorveglianza e rendicontazione, consulenza, informazione e pubblicità;

- Costi generali dell'istituzione finanziaria che agisce come strumento di ingegneria finanziaria o del fondo di partecipazione nella gestione e investimento del contributo del programma operativo/i a condizione che le spese generali siano basate sui costi effettivi e siano attribuite proporzionalmente alle operazioni in base ad un metodo giusto ed equo e puntualmente motivato.

2.6.4 Gli importi ammissibili dei costi di gestione e spese che possono essere dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei Fondi Strutturali sono calcolati tenendo conto dei contributi del programma operativo al fondo di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria, a seconda dei casi.

2.6.5 Ai sensi dell'articolo 53 (1) (a) e (b) del Regolamento Generale, il termine “contributi del programma operativo” dovrebbe essere inteso con riferimento alla spesa pubblica (comunitaria e nazionale), o al totale delle spese ammissibili (comprese sia la spesa pubblica nazionale e comunitaria che le spese private), a seconda della base di riferimento per il calcolo delle spese ammissibili per il programma operativo.

2.6.6 L'articolo 43 (4) del Regolamento di Attuazione stabilisce determinate soglie per i costi di gestione e spese, fissate come una percentuale del contributo del programma operativo che non può essere superata, su una media annua. Le tariffe cui ci si riferisce nel presente articolo, per calcolare i massimali dei costi e delle spese di gestione sono applicabili ai contributi dei programmi operativi ai fondi di partecipazione, oppure ai contributi del programma operativo o dei fondi di partecipazione a favore di uno dei fondi o degli strumenti di cui ai punti (a) , (b) e (c) dello stesso articolo. Queste tariffe sono tariffe massimali che non devono essere superate per ciascuna categoria di fondi o strumenti, a meno che una procedura di gara dimostri che sono necessari tassi più elevati.

2.6.7 L'accordo di finanziamento può prevedere pagamenti anticipati dei costi e delle spese di gestione che superano i limiti stabiliti dall'articolo 43 (4) del Regolamento di Attuazione per uno o più anni, come ad esempio i primi anni del periodo di programmazione. Questo metodo di pagamento potrebbe essere giustificato dal fatto che i fondi di partecipazione o i gestori del fondo possono sopportare costi notevoli prima che reali investimenti siano realizzati in modo efficace e dal fatto che gli importi versati nei fondi all'inizio possono essere inferiori agli importi impegnati in favore dei fondi.

2.6.8 Tuttavia, i costi e le spese di gestione ammissibili in relazione agli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, alla chiusura parziale o finale dei programmi operativi,

non devono superare i limiti di cui all'articolo 43 (4) del Regolamento di Attuazione, ripartiti su una base media annuale su quella parte del periodo di programmazione durante la quale il fondo di partecipazione o lo strumento di ingegneria finanziaria gestisce effettivamente un'operazione.

2.6.9 Poiché i costi e le spese di gestione sono calcolate tenendo conto del “capitale versato dal programma operativo al [...] fondo ...”, è importante chiarire che solo gli importi pagati dai programmi operativi ai fondi di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere presi in considerazione a tal fine (non gli “importi impegnati”).

2.6.10 I costi e le spese di gestione sono ammissibili da qualsiasi data dopo la firma del contratto di finanziamento in questione. I costi e le spese di gestione sostenute per i lavori preparatori in relazione ad uno specifico strumento di ingegneria finanziaria sono quindi recuperabili solo dopo la firma del contratto di finanziamento interessato.

2.6.11 La Commissione si aspetta che le Autorità di Gestione e i fondi di partecipazione garantiscano che i costi e le spese di gestione siano concordati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

2.6.12 Si raccomanda, pertanto, che gli accordi di finanziamento a tutti i livelli stabiliscano un metodo per la remunerazione dei gestori del fondo connessa alla performance, in particolare attraverso formule che tengano conto di criteri di misurazione degli investimenti effettivi negli strumenti di ingegneria finanziaria e tra quelli degli investimenti rimborsabili effettivamente pagati ai destinatari finali.

2.6.13 Si raccomanda che la remunerazione sulla base della prestazione debba anche essere connessa alla qualità degli investimenti effettivamente realizzati, ossia misurata attraverso il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del programma operativo, così come al valore delle risorse restituite all'operazione da parte di investimenti avviati dai fondi, in linea con gli obiettivi specifici e la strategia di investimento dello strumento di ingegneria finanziaria.

2.6.14 In tutti i casi deve essere tenuta una documentazione adeguata da parte dei fondi di partecipazione o degli strumenti di ingegneria finanziaria, che permetta loro di dimostrare che i costi di gestione e le spese pagate dai programmi operativi corrispondano effettivamente ai principi di una sana ed efficiente gestione.

2.6.15 In alcuni casi, le spese di attivazione (ossia i costi di transazioni, quali le spese legali e contabili e le spese di sorveglianza) o qualsiasi quota di esse possono essere addebitate ai destinatari finali dallo strumento di ingegneria finanziaria. Queste spese di attivazione (o qualsiasi quota di esse) non devono sovrapporsi con i costi di gestione o di spese dichiarate come spese ammissibili a rimborso da Fondi Strutturali. Pertanto, se queste spese di attivazione sono attribuite da parte del fondo al destinatario finale, il relativo importo dovrà essere detratto dalle spese ammissibili al fine di evitare un doppio finanziamento dei costi o delle spese di gestione.

2.6.16 A titolo esemplificativo, le spese di attivazione addebitate dallo strumento di ingegneria finanziaria al destinatario finale avranno l'effetto di ridurre l'importo netto del contributo a favore del destinatario finale. Se lo strumento di ingegneria finanziaria desidera addebitare ai destinatari finali tali spese di attivazione, il medesimo importo di spese di attivazione va detratto dalla spesa ammissibile a carico dei Fondi Strutturali.

2.6.17 Se lo strumento di ingegneria finanziaria imputa ai destinatari finali tali spese di attivazione o altre spese, l'ammontare di tali costi deve essere detratto dalle spese ammissibili a carico dei Fondi Strutturali, ai sensi dell'articolo 78 (6) (d) del Regolamento Generale. Pertanto, a chiusura, l'importo addebitato dallo strumento di ingegneria finanziaria ai destinatari finali, che è stato preso in considerazione come spesa ammissibile nell'ambito dei costi di gestione, di cui all'articolo 78 (6), (d), non dovrebbe far parte delle spese ammissibili di questo strumento, ai sensi dell'articolo 78 (6) (a), (b), (c) e (e) del Regolamento Generale.

2.7. Sorveglianza

2.7.1 Come indicato al punto 2.4, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabiliti in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante dello strumento di ingegneria finanziaria debitamente autorizzato e lo Stato membro o l'Autorità di Gestione, o il fondo di partecipazione, se del caso. L'accordo di finanziamento comprende disposizioni per la sorveglianza dell'attuazione, ai sensi dell'articolo 43 (3) (b) del Regolamento di Attuazione, nonché obblighi generali di trasmissione di informazioni ai sensi dei regolamenti dei Fondi Strutturali.

2.7.2 Va sottolineato che quando, ai sensi dell'articolo 43 (3) (b) e / o dell'articolo 44 (2) (f) del Regolamento di Attuazione, uno strumento di ingegneria finanziaria effettua la "sorveglianza di attuazione", come prescritto dal contratto di finanziamento in questione, i controlli e le attività di trasmissione di informazioni che esso svolge - tra l'altro, sui destinatari finali - non sostituisce o deroga le funzioni e i compiti di verifica dell'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento Generale e dell'articolo 13 del Regolamento di Attuazione .

2.7.3 Le disposizioni degli accordi del finanziamento in questione dovrebbero consentire la sorveglianza delle erogazioni di finanziamenti a livello dei destinatari finali e degli strumenti di ingegneria finanziaria, così come i rendimenti da capitale, prestiti e altri investimenti rimborsabili, e le prestazioni di garanzie per investimenti rimborsabili. L'allegato II della presente nota fornisce un modello per la registrazione delle informazioni di sorveglianza ad uso delle Autorità di Controllo, dei fondi di partecipazione e degli strumenti di ingegneria finanziaria.

2.7.4 La Commissione si adopererà per consolidare le informazioni di controllo aggregate messe a disposizione dalle Autorità di Gestione, al fine di fornire una valutazione globale della prestazione degli strumenti di ingegneria finanziaria promossi nell'ambito dei programmi dei Fondi Strutturali.

2.8. Rischio del tasso di cambio

2.8.1 Per gli Stati membri situati al di fuori della zona euro, quando un contributo è effettuato ad un fondo di partecipazione o ad uno strumento di ingegneria finanziaria e dichiarato alla Commissione, esso viene dichiarato in euro, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 81 del Regolamento Generale.

2.8.2 A chiusura finale, i servizi della Commissione ritengono che la somma da giustificare ai fini dei punti, da (a) a (d) dell'articolo 78 (6), in quanto investita nei destinatari finali, dovrebbe essere l'importo espresso nella valuta nazionale che è stato versato al fondo di partecipazione o allo strumento di ingegneria finanziaria e che è stato la base per la dichiarazione in Euro alla Commissione, utilizzando il tasso di cambio di cui all'articolo 81 del Regolamento Generale.

2.8.3 Nel caso in cui meno dell'importo iniziale in unità monetaria nazionale sia stato pagato o investito in base ai punti da (a) a (d) dell'articolo 78 (6) a chiusura, il disavanzo (espresso in unità monetaria nazionale) deve essere convertito in Euro, utilizzando il tasso di cambio in vigore al momento della dichiarazione originale del contributo alla Commissione, e detratto dalla domanda di pagamento del saldo finale e dalla dichiarazione di spesa presentata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 89 (1) del Regolamento Generale.

2.8.4 I servizi della Commissione ritengono dunque che non è necessario che ogni singolo pagamento o investimento, di cui alle lettere da (a) a (d) dell'articolo 78 (6), fatto in moneta nazionale debba essere convertito in Euro.

2.8.5 A scanso di equivoci, nel corso dell'organizzazione e attuazione delle operazioni, un fondo di partecipazione può convertire in altre valute un importo ad esso versato dal programma operativo in valuta nazionale, a condizione che vi siano buone ragioni operative per farlo e che la conversione sia effettuata in conformità al principio della sana gestione finanziaria.

3. PROBLEMI SPECIFICI IN MATERIA DI INVESTIMENTO

3.1. Problemi comuni

3.1.1 A norma dell'articolo 43 (6) del Regolamento di Attuazione, “le imprese, i partenariati pubblico/privato e altri progetti inclusi in un piano integrato di sviluppo urbano sostenibile, così come le operazioni per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, anche in abitazioni esistenti, che sono supportate da strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche ricevere una sovvenzione o altro sostegno da un programma operativo”.

3.1.2 Di conseguenza, se un programma operativo fornisce sovvenzioni provenienti da uno dei Fondi Strutturali o dal Fondo di Coesione, nonché contributi a strumenti di ingegneria finanziaria che vengono dai Fondi Strutturali, i destinatari finali possono essere contemporaneamente supportati da: (i) sovvenzioni dai

Fondi Strutturali o del Fondo di Coesione e (ii) investimenti da strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati con Fondi Strutturali. Tuttavia, poiché i due flussi di finanziamenti rientrano nell'ambito di operazioni separate (e probabilmente di diversi assi prioritari), deve essere mantenuta una contabilità e una documentazione separata per ogni flusso di finanziamento, per fornire piste di controllo chiare e indipendenti per ogni operazione. Gli stessi principi e procedure si applicano, mutatis mutandis, nel caso che i due flussi di finanziamento provengano da diversi programmi operativi.

3.1.3 A scanso di equivoci, ogni volta che un destinatario finale beneficia di sovvenzioni erogate attraverso regimi di aiuto, o attraverso qualsiasi altro tipo di operazione finanziata nell'ambito di un programma operativo, e da investimenti forniti da strumenti di ingegneria finanziaria, devono essere rispettati l'articolo 54 (5) del Regolamento Generale, nonché le norme sugli aiuti di Stato in materia di cumulo degli aiuti. In linea con gli orientamenti sugli aiuti di Stato, il cumulo di diverse misure di assistenza è possibile, purché esse riguardino spese ammissibili individuabili diverse.

3.2. Investimenti nelle imprese

a) Ammissibilità di "finanziamenti di acquisizioni" nel contesto di "cessione" di imprese e redditività dell'impresa destinataria

3.2.1 L'articolo 45 del Regolamento di Attuazione prevede che gli strumenti di ingegneria finanziaria investano in imprese, soprattutto piccole e medie, solo in attività che i gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria giudichino potenzialmente redditizie sotto il profilo economico.

3.2.2 In questo modo, sulla base dell'articolo 45 del Regolamento di Attuazione, possono essere ammissibili per il sostegno dei Fondi Strutturali gli investimenti in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudichino potenzialmente redditizie sotto il profilo economico, associate in generale alla creazione o espansione di un'impresa, o connesse, in maniera più ampia, al rafforzamento dell'attività generale di un'impresa. I piani aziendali per attuare tali investimenti possono comprendere, tra le altre cose, il costo della trasmissione dell'impresa (ossia il prezzo d'acquisto), e cioè quando l'impresa avrebbe altrimenti chiuso, a condizione che tale trasmissione avvenga tra investitori indipendenti (ad esempio, gli investitori che non sono membri di una famiglia).

3.2.3 In tutti i casi il piano aziendale per la creazione, o l'espansione o il rafforzamento delle attività generali dell'impresa deve essere un elemento chiave nella decisione di investimento, quindi una parte significativa del piano in questione dovrebbe comprendere l'investimento o la spesa finalizzata alla creazione, l'espansione o il rafforzamento dell'attività generale dell'impresa. In queste condizioni, un piano di investimento, che comprende il costo necessario per la trasmissione (tra investitori indipendenti), può essere sostenuto con strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali. Le operazioni che consistono esclusivamente nella trasmissione delle imprese senza gli elementi di espansione o rafforzamento

delle attività generali dell'impresa di cui sopra, o i passaggi familiari di un'impresa, non dovrebbero ricevere assistenza fornita attraverso strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali.

3.2.4 "Fusioni", "*management buy outs*" (acquisizioni da parte dei dipendenti), "*management buy ins*" (acquisizioni da parte di manager esterni) o "cessioni in ambito familiare" sono escluse dall'ambito di applicazione di aiuti dei Fondi Strutturali, a meno che tale sostegno sia fornito esclusivamente per la realizzazione di un piano aziendale per l'espansione delle attività dell'impresa, con l'esclusione del finanziamento dell'acquisizione dell'impresa dai precedenti proprietari⁴.

3.2.5 Infine, in base al secondo comma dell'articolo 45 del Regolamento di Attuazione, gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà, in ottemperanza agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁵, del 10 ottobre 2004.

b) Condizioni per il cofinanziamento del capitale circolante delle imprese da parte del FESR nell'ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria

3.2.6 Ai fini della presente nota, come capitale circolante s'intende la differenza tra attività correnti e passività correnti di un'impresa. In questo contesto, come linea di principio, il finanziamento di capitale circolante che non sia finalizzato al rafforzamento delle attività commerciali di un'impresa, tramite attività nuove o esistenti che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudichino potenzialmente redditizie sul piano economico, non dovrebbe essere sostenuto dagli strumenti d'ingegneria finanziaria.

3.2.7 Gli strumenti d'ingegneria finanziaria possono quindi essere usati per fornire una base stabile di capitale circolante per permettere alle imprese di finanziare le passività connesse con il loro ciclo commerciale, come parte delle loro normali attività, in particolare per gli investimenti generalmente associati alla creazione o espansione di un'impresa o di un impianto. Le categorie finanziate possono includere, tra le altre cose, i fondi necessari per pagare le materie prime e altri mezzi per la produzione, forza lavoro, le giacenze e le spese generali, i fondi per finanziare i crediti commerciali e i crediti delle vendite non al consumatore. La motivazione per l'uso di strumenti finanziari sostenuti tramite i Fondi Strutturali per finanziare capitale circolante stabile deve essere correlata a situazioni in cui si verifichi una mancanza di liquidità causata dal settore finanziario. La motivazione riguardante la mancanza di liquidità non è necessaria nel caso di capitale circolante nelle fasi iniziali di imprese, vale a dire per il capitale di avviamento e il

⁴ Laddove tali investimenti comportino aiuti di stato, va notato che le operazioni di management buy-outs e management buy-ins sono escluse dall'ambito di applicazione delle Linee guida della Comunità sugli aiuti di stato per promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle PMI (GU C 194 del 18.08.2006, pag. 2) che dovrebbero essere notificati alla Commissione in modo da verificarne la compatibilità con il mercato interno.

⁵ GU C 244 del 01.10.2004, pag 2.

capitale iniziale o nei casi di espansione di un'impresa, quando sia associata alla pianificazione delle attività di un'impresa (piano di espansione).

3.2.8 Gli strumenti d'ingegneria finanziaria per le imprese non dovrebbero essere utilizzati per finanziare imprese o le attività connesse che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria non giudichino potenzialmente redditizie. Non dovrebbero neanche essere utilizzati per finanziare attività puramente finanziarie o lo sviluppo di patrimonio immobiliare (quando intrapreso meramente come attività d'investimento finanziario, non come parte di un investimento produttivo), o per permettere al destinatario finale di fornire credito al consumo.

3.3. Gli investimenti in progetti di sviluppo urbano e di partenariati pubblico/privato (PPP)

a) Progetti e Partenariati Pubblico/Privato che fanno parte di un Piano Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile

3.3.1 Ai sensi dell'articolo 44, primo comma (b), del Regolamento Generale, i fondi di sviluppo urbano investono in partenariati pubblico/privato o altri progetti (guidati dal settore pubblico o privato) inclusi in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

3.3.2 Nei casi in cui i fondi di sviluppo urbano sostengano anche, insieme con altri progetti, progetti legati all'efficienza energetica e all'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, tali progetti dovrebbero essere inclusi in piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile.

3.3.3 I regolamenti dei Fondi Strutturali non includono una definizione di, o requisiti specifici per, un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Di conseguenza, tali piani o strategie, e le condizioni per includere i progetti in tali piani o strategie, devono essere definiti dalle autorità competenti degli Stati membri e/o Autorità di Gestione, tenuto conto dell'articolo 8 del Regolamento FESR e dello specifico contesto urbano, amministrativo e giuridico di ogni regione. La sezione 2.1 degli Orientamenti Strategici Comunitari in materia di Coesione 2007-13⁶ fornisce anche ulteriori indicazioni sulla nozione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

b) I progetti a finalità mista

3.3.4 Le azioni integrate di sviluppo urbano possono comprendere investimenti in progetti a finalità mista, ossia progetti che contengono elementi che non sarebbero ammissibili all'assistenza dei Fondi Strutturali. Partenariati pubblico/privato o altri progetti urbani in cui i fondi di sviluppo urbano investono possono pertanto realizzare progetti che comprendono elementi e spesa non ammissibile all'assistenza dei Fondi

⁶ Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sulle Linee guida strategiche della Comunità per la coesione (CE/706/2006), GU C 291 del 21.10.2006.

Strutturali. Tuttavia, tali elementi e spese non ammissibili non possono essere cofinanziati dai Fondi Strutturali.

3.3.5 Al fine di garantire un'adeguata pista di controllo che permetta di distinguere tra spese ammissibili nell'ambito dei Fondi Strutturali e spese non ammissibili, i fondi di sviluppo urbano devono mantenere un sistema di contabilità separata o utilizzare una codificazione di contabilità separata per le spese cofinanziate fino al livello del destinatario finale.

3.3.6 Ci dovrebbe essere una chiara identificazione del capitale conferito da ciascun programma operativo e ciascun asse prioritario al fondo di sviluppo urbano e delle spese ammissibili nell'ambito dei Fondi Strutturali, per consentire di verificare che le spese dichiarate alla Commissione siano ammissibili ai sensi della legislazione dei Fondi Strutturali e ai sensi delle vigenti norme nazionali di ammissibilità.

3.3.7 Un'adeguata pista di controllo è necessaria anche a fini della trasmissioni di informazioni e dell'*audit*, in conformità con le pertinenti disposizioni del Regolamento Generale e del Regolamento di Attuazione.

c) Investimenti in progetti commerciali

3.3.8 A condizione che i progetti commerciali (come negozi, uffici, attività ricreative, culturali e impianti sportivi), siano conformi ad un corrispondente programma operativo, gli investimenti dei fondi di sviluppo urbano in questi progetti commerciali possono beneficiare di contributi dei programmi operativi finanziati dal FESR, purché tali progetti commerciali: a) siano parte di un piano integrato di sviluppo urbano sostenibile, b) siano conformi alla normativa dei Fondi Strutturali e del corrispondente programma operativo, e c) siano conformi alle norme nazionali di ammissibilità ai sensi dell'articolo 56 (4) del Regolamento Generale.

d) Limitazione di investimento in un unico progetto

3.3.9 L'articolo 44 del Regolamento Generale descrive i fondi per lo sviluppo urbano come "fondi che investono in partenariati pubblico-privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile". Ai sensi della presente disposizione, i fondi per lo sviluppo urbano dovrebbero essere investiti in un certo numero di partenariati pubblico/privato o in altri progetti urbani. Tuttavia, non si può escludere che un fondo di sviluppo urbano investa inizialmente in un unico progetto, e che investa solo in una fase successiva in ulteriori progetti.

e) L'acquisto di terreni

3.3.10 Nel contesto dello sviluppo urbano integrato, le attività dei progetti o di partenariati pubblico/privato possono comprendere l'acquisto di terreni. Secondo l'articolo 7 (1) (b) del Regolamento FESR, l'acquisto di

terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione⁷ in oggetto non dovrebbe essere ammissibile a un contributo del FESR. In casi eccezionali e debitamente giustificati, una percentuale più elevata può essere autorizzata dall'Autorità di Gestione per le operazioni che riguardano la tutela dell'ambiente.

3.3.11 Laddove le norme nazionali di ammissibilità ai sensi dell'articolo 56 (4) del Regolamento Generale, permettano anche l'acquisto di altri beni (come edifici esistenti), i limiti definiti ai sensi dell'articolo 7 (1) (b) del Regolamento FESR sono validi solo per l'acquisto di terreni e non per le spese ammissibili sostenute per l'acquisto di tali beni.

3.4. Investimenti in fondi per l'efficienza energetica/ energia rinnovabile

3.4.1 L'articolo 44, primo comma (c), del Regolamento Generale ha creato la possibilità di finanziare investimenti nell'efficienza energetica e nell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese abitazioni esistenti, aprendo la possibilità di sostenere tali investimenti tramite fondi o di altri programmi di incentivazione che forniscono i prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti.

3.4.2 Tale sostegno può assumere la forma di contributi diretti a tali fondi o di altri sistemi di incentivazione, o tramite fondi di partecipazione, come definito al punto 2.2.3. L'espressione "altri sistemi di incentivazione" deve essere intesa, ai fini di questa nota, come riferita a strumenti di ingegneria finanziaria, di cui al punto 1.2, o ad altri programmi che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per promuovere gli investimenti in energie rinnovabili o l'efficienza energetica negli edifici, compresi alloggi esistenti, nel modo definito da organismi pubblici o privati, nazionali o regionali.

3.4.3 Inoltre, l'articolo 43 (6) del Regolamento di Attuazione permette di effettuare operazioni per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, da sostenere attraverso prestiti, garanzie o strumenti equivalenti e di ricevere anche sovvenzioni. La possibilità di ricevere sia l'assistenza a fondo perduto o sovvenzioni che investimenti rimborsabili, apre nuove opportunità per affrontare una vasta serie di lacune del mercato, in particolare attraverso incentivi per investimenti con ammortamento finanziario a lungo termine o per beneficiari con scarsa capacità di autofinanziamento.

3.4.4. Ad esempio, i piani di controllo energetico nel settore dell'edilizia abitativa che sono supportati mediante sovvenzioni nel quadro di un programma operativo di politica di coesione possono individuare gli investimenti concreti necessari e questi piani potrebbero essere integrati con strumenti di finanziamento adeguati, come prestiti, garanzie o altre forme di investimenti rimborsabili, attuati attraverso intermediari finanziari esistenti.

⁷ Si veda anche il paragrafo 1.2.5 di questa guida.

3.4.5 A scampo di dubbi, quando i fondi o altri sistemi di incentivi investono esclusivamente in progetti di efficienza energetica e di utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, non è obbligatorio includerli in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

4. PROBLEMI SPECIFICI DEL PRODOTTO

4.1. Garanzie

4.1.1 Nel contesto delle operazioni di garanzia, il principio della sana gestione finanziaria, come indicato nei paragrafi 1.1.4 e 1.1.5, richiede, al fine di conseguire un uso ottimale delle scarse risorse finanziarie dell'Unione Europea, la presenza e la verificabilità di un adeguato effetto moltiplicatore tra gli importi sostenuti con il budget dell'Unione Europea e il volume complessivo dei finanziamenti aggiuntivi, messi a disposizione di imprese e di altri destinatari finali, come diretta conseguenza di questo contributo.

4.1.2 Un adeguato effetto moltiplicatore tra gli importi destinati alla copertura delle perdite attese e non attese da parte di prestiti da coprire con garanzie e i nuovi prestiti corrispondenti emanati ed erogati che sono coperti da queste garanzie, è infatti insito nella natura e negli obiettivi degli strumenti di garanzia. Il target dei valori di riferimento per questo effetto moltiplicatore dipende dalle specifiche condizioni del mercato, quando prodotti tipo del mercato sono interessati, e/o dalle caratteristiche delle operazioni di garanzia, o dei nuovi prestiti sottostanti o di portafogli di crediti e dei relativi specifici investimenti.

4.1.3 Di conseguenza, nel contesto di garanzie, o di fondi di garanzia istituiti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, la normale pratica (di mercato) è quella di effettuare una valutazione dei rischi, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato quando si creano i prodotti di garanzia in questione.

4.1.4 Quando si decide di fornire un contributo del programma operativo alle garanzie o ai fondi di garanzia, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, le Autorità di Gestione dovrebbero seguire principi di sana gestione finanziaria e le migliori pratiche di mercato, come base per determinare il target di valori di riferimento per il previsto rapporto tra gli importi forniti dal programma operativo alle garanzie o ai fondi di garanzia e i rispettivi importi dei nuovi prestiti, che saranno coperti da tali garanzie o fondi di garanzia.

4.1.5 L'articolo 78 (6) (c) del Regolamento Generale stabilisce che “alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile dovrà corrispondere al totale (...) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia”. Al momento della chiusura parziale o finale le garanzie possono trovarsi di fronte alla seguente situazione per quanto riguarda i nuovi prestiti o portafogli di prestiti:

- Garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia o per i

quali, a seconda dei casi, le garanzie sono già state soddisfatte (denominate “garanzie prestate” dall'articolo 78 (6) (c) del Regolamento Generale);

- Garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati per i quali le garanzie dovranno o potrebbero ancora avere bisogno di essere soddisfatte dopo la chiusura in quanto la data di scadenza del rimborso dei prestiti sottostanti ricade dopo la chiusura (denominati come “importi impegnati come garanzie”, dall'articolo 78 (6) (c) del Regolamento Generale);

- Garanzie a copertura di taluni importi per i quali l'intermediario finanziario non è riuscito ad emettere ed erogare nuovi prestiti alla chiusura.

4.1.6 In conformità con l'articolo 78 (6) (c) del Regolamento Generale e, in linea con il principio della sana gestione finanziaria, alla chiusura parziale o finale, il valore delle "garanzie prestate" è ammissibile al cofinanziamento se esso dimostra che i principi di sana gestione finanziaria e delle migliori pratiche di mercato sono stati presi in considerazione, al fine di evitare un eccesso di garanzie (vale a dire, accumulare risorse finanziarie dell'Unione Europea per le garanzie o fondi di garanzia più di quanto sia necessario per coprire le perdite attese e inattese derivanti dai prestiti).

4.1.7 Le stesse disposizioni e principi si applicano alla chiusura per definire il valore degli “importi impegnati come garanzie” come ammissibile al cofinanziamento se esso riflette un adeguato effetto moltiplicatore e l'intermediario finanziario ha emesso ed erogato i nuovi prestiti concordati.

4.1.8 Se l'intermediario finanziario non ha emesso ed erogato l'importo concordato dei nuovi prestiti ai destinatari finali che giustifichi il pieno utilizzo delle garanzie, le spese ammissibili dovranno essere calcolate tenendo conto del rapporto adeguato tra i prestiti pianificati (o concordati) e quelli effettivamente erogati.

4.2. Micro-credito

4.2.1 il supporto dei Fondi Strutturali è finalizzato alla creazione di nuove attività commerciali, allo sviluppo e l'espansione commerciale e, in casi di seri problemi nell'economia dello Stato membro, anche di attività commerciali generiche che siano potenzialmente redditizie, incluso il rafforzamento, lo sviluppo e l'espansione di attività commerciali esistenti. Pertanto, i soggetti che stanno per fondare una piccola impresa possono beneficiare del micro-credito attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, come stabilito dall'Articolo 44 (a) del Regolamento Generale.

4.3. Altri

*Sovvenzioni in conto interessi, sovvenzioni per spese di garanzia e misure equivalenti*⁸

4.3.1 *Sovvenzioni in conto interessi, sovvenzioni per spese di garanzia e misure equivalenti* possono essere considerati come parte dello strumento di ingegneria finanziaria e dell'investimento rimborsabile, ai sensi dell'articolo 44 e 78 (6) del Regolamento Generale, solo se associati e combinati con i prestiti o le garanzie del FESR in un pacchetto unico di finanziamento.

4.3.2 In ambito FESR, le sole sovvenzioni in conto interessi o le sole sovvenzioni per spese di garanzia sono simili alle sovvenzioni, non sono rimborsati in quanto tali, né supportano la condivisione del rischio in quanto tali. Essi devono essere trattati come sovvenzioni nell'ambito del programma operativo.

4.3.3 Misure quali sconti sul prestito o riduzioni del capitale possono essere assimilate sovvenzioni in conto interessi, a condizione che l'importo complessivo rimborsato dai destinatari finali fino alla scadenza non sia inferiore al capitale dei prestiti su cui è stato calcolato l'interesse.

5. INTERESSE GENERATO DAI PAGAMENTI DERIVANTI DAI PROGRAMMI OPERATIVI E RISORSE RESTITuite ALL'OPERAZIONE DAGLI INVESTIMENTI

5.1. Interesse generato dai pagamenti derivanti dai programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria

5.1.1 Il primo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale prevede che gli interessi generati dai pagamenti derivanti dai programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, debbano essere utilizzati per finanziare sia progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano, strumenti di ingegneria finanziaria per le piccole e medie imprese, che le azioni per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, anche nel settore abitativo.

5.1.2 Il principio alla base della disposizione di cui sopra è che gli interessi e altri proventi generati dai pagamenti provenienti dai programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria a sostegno degli investimenti rimborsabili per alcuni tipi di azioni e destinatari finali debbano essere usati a beneficio dello stesso tipo di azioni.

5.1.3 Interessi e altri proventi generati da una gestione prudente della liquidità e degli investimenti dei pagamenti da parte dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i fondi di partecipazione, sono indipendenti dai contributi degli azionisti a tali strumenti di ingegneria finanziaria.

⁸ L'interpretazione e gli orientamenti forniti in questa sezione non si applicano alla possibilità dei FSE di sovvenzionare i rimborsi dei tassi di interesse, in linea con la relativa nota del gruppo tecnico di lavoro dei FSE.

5.1.4 In base al principio della sana gestione finanziaria e al primo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale, la Commissione ritiene che gli interessi e altri proventi che dovrebbero spettare allo strumento di ingegneria finanziaria stessa, debbano essere aggiunti al capitale d'investimento del fondo o utilizzati per il pagamento dei costi di gestione o delle spese.

5.1.5 A scanso di dubbi, gli interessi e altri guadagni attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali generati dai pagamenti dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria, nonché quelli che spettano agli strumenti di ingegneria finanziaria stessi, compresi i fondi di partecipazione, non dovrebbero essere utilizzati con lo scopo di fornire il cofinanziamento nazionale allo strumento di ingegneria finanziaria, né per coprire a tale scopo il costo del prestito di denaro nel mercato finanziario.

5.1.6 Gli interessi maturati sui pagamenti da parte del programma operativo allo strumento di ingegneria finanziaria, tra cui fondi di partecipazione, che sono attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali e che, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, non sono stati utilizzati secondo la disposizione di cui all'articolo 78 (6) e del primo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale, devono essere detratti dalle spese ammissibili.

5.2. Risorse restituite all'operazione dagli investimenti intrapresi da fondi

5.2.1 Ai sensi del secondo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale: “le risorse restituite all'operazione a partire dagli investimenti avviati da fondi di cui all'articolo 44, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, devono essere riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti.”

5.2.2 Come indicato nella sezione 2.4 della nota, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento di Attuazione, quando le Autorità di Gestione o i fondi di partecipazione selezionano gli strumenti di ingegneria finanziaria, un accordo di finanziamento deve essere concluso tra l'Autorità di Gestione o il fondo di partecipazione e lo strumento di ingegneria finanziaria che stabilisce le modalità e le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi allo strumento di ingegneria finanziaria.

5.2.3 L'accordo di finanziamento deve comprendere una strategia di uscita per il contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria - articolo 43 (3) (c) del Regolamento di Attuazione. Questa strategia di uscita deve comprendere disposizioni riguardanti il riutilizzo delle risorse restituite allo strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti o di quelle ancora disponibili, dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, attribuibili al contributo del programma operativo - Art. 43 (3) (d) del Regolamento di Attuazione.

5.2.4 Allo stesso modo, quando i Fondi Strutturali sostengono strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, l'accordo di finanziamento che deve essere concluso tra l'Autorità di Gestione e il fondo di partecipazione deve includere una strategia di uscita del fondo di partecipazione dagli strumenti di ingegneria finanziaria. Questa strategia di uscita deve includere disposizioni relative al riutilizzo delle risorse provenienti dagli investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che sono state soddisfatte tutte le garanzie attribuibili al contributo del programma operativo - articolo 44 (2) (h) e (i) del Regolamento di Attuazione.

5.2.5 In conformità con il secondo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale, l'Autorità di Gestione dovrebbe garantire che tutte le risorse restituite allo strumento di ingegneria finanziaria, attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali, siano riutilizzate dallo strumento per ulteriori investimenti o per coprire i costi di gestione e le spese dello strumento di ingegneria finanziaria, oppure devono essere assegnate alle autorità competenti per un ulteriore utilizzo a vantaggio di uno stesso tipo di azione/i, in linea con l'articolo 78 (7) del Regolamento Generale. Il riutilizzo delle risorse restituite, come previsto dal presente comma, può aver luogo fino e oltre la fine del periodo di ammissibilità (31 dicembre 2015).

5.2.6 Spetta alle parti degli accordi di finanziamento determinare il momento esatto in cui le risorse che sono attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali, restituite ai fondi, possano essere rese alle autorità competenti e investite in progetti di sviluppo urbano, nelle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti. Sarebbe ragionevole aspettarsi che questo accada tra la fine del periodo di investimento e la liquidazione del fondo.

5.2.7 Si raccomanda, pertanto, che gli accordi di finanziamento, di cui al punto 2.4 della nota, prevedano disposizioni adeguate in merito alle strategie di uscita e disposizioni di liquidazione, per consentire l'eventuale riutilizzo delle risorse attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali durante cicli di investimento consecutivi, al fine di massimizzare l'effetto delle risorse che hanno contribuito allo strumento di ingegneria finanziaria.

5.2.8 La Commissione considera buona pratica che le risorse restituite dagli investimenti attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali agli strumenti di ingegneria finanziaria vengano essere riutilizzate nella regione/i oggetto del programma operativo e che il riutilizzo debba avvenire attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, al fine di garantire un'ulteriore moltiplicazione e recupero del denaro pubblico.

5.2.9 Le "autorità competenti degli Stati membri", di cui al secondo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale, non devono essere necessariamente le Autorità di Gestione e possono essere altre autorità nazionali (anche a livello regionale o locale), vale a dire i responsabili per l'attuazione degli obiettivi della politica nazionale nei settori di pertinenza.

5.2.10 A scanso di equivoci, le risorse attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali agli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale (comprese sovvenzioni a tali strumenti), restituite all'operazione dagli investimenti avviati dai fondi o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, non devono essere usate allo scopo di assegnare il cofinanziamento nazionale allo strumento di ingegneria finanziaria, né per coprire a tale scopo il costo del prestito di denaro nel mercato finanziario.

5.2.11 Gli stessi orientamenti, come previsti nella presente sezione, dovrebbero essere applicati ai rendimenti da capitale, prestiti e altri investimenti rimborsabili, e da garanzie per gli investimenti rimborsabili, ai sensi dell'articolo 43 (5), del Regolamento di Attuazione e ferma restando l'allocazione preferenziale dei rendimenti, come previsto dallo stesso articolo.

5.3. Ritiro dei contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria

5.3.1 Le condizioni per un possibile ritiro (in parte o in toto) di risorse apportate dai programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere incluse nell'accordo di finanziamento. Tali condizioni dovrebbero anche prevedere situazioni come un possibile conflitto tra l'Autorità di Gestione e lo strumento di ingegneria finanziaria o il fondo di partecipazione, ovvero l'incapacità dello strumento di ingegneria finanziaria di realizzare investimenti, o altre situazioni in cui la normale attuazione delle operazioni non sarà possibile.

5.3.2 Quando l'Autorità di Gestione procede con un pagamento da un programma operativo a favore di uno strumento di ingegneria finanziaria, ma non dichiara questa spesa alla Commissione e di conseguenza non riceve il corrispondente pagamento intermedio dei Fondi Strutturali, i servizi della Commissione ritengono che non sarebbe irregolare da parte dell'Autorità di Gestione il ritiro delle risorse dal fondo di partecipazione o dallo strumento di ingegneria finanziaria.

5.3.3 Una volta che il contributo è stato pagato da parte di un programma operativo ad un fondo di partecipazione o ad uno strumento di ingegneria finanziaria, e che è stato incluso in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione, esso sarà considerato come "spesa", ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento Generale e sarà rimborsato dalla Commissione.

5.3.4 Qualora in tali casi il contributo che è stato pagato da un programma operativo è successivamente ritirato da un fondo di partecipazione o da uno strumento di ingegneria finanziaria, lo Stato membro avrà ricevuto un pagamento intermedio da parte della Commissione per la spesa che in realtà non è stata utilizzata per attuare le relative operazioni per cui è stata dichiarata. Questo può costituire un'irregolarità, a meno che la dichiarazione di spesa sia successivamente modificata per ritirare o rettificare la spesa in oggetto.

5.3.5 Vi è anche il problema di sapere se tale ritiro sarebbe conforme al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, vi è il rischio che una tale pratica possa consistere in una inaccettabile elusione delle disposizioni dell'articolo 93 del Regolamento Generale (disimpegno automatico).

5.3.6 La Commissione raccomanda pertanto che gli Stati membri o le Autorità di Gestione procedano, con prudenza, al pagamento dei contributi provenienti dai programmi operativi ai fondi di partecipazione e agli strumenti di ingegneria finanziaria in varie fasi in linea con la sottostante strategia di investimento e/o con il piano aziendale.

6. AUDIT E CONTROLLO

6.1. Disponibilità dei documenti

6.1.1 La conservazione dei documenti giustificativi di spesa da parte dei Fondi Strutturali è necessaria al fine di stabilire un'adeguata pista di controllo e di fornire una prova sull'uso dei fondi per gli scopi previsti nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili, delle norme nazionali e della legislazione, nonché dei criteri e delle condizioni connesse al finanziamento previste dai programmi operativi pertinenti.

6.1.2. Una pista di controllo adeguata è necessaria per l'attività di rendicontazione e audit, a norma degli articoli 60 (c), (d) e (f), 78 (6) e 90 del Regolamento Generale e degli articoli 15,19 e 43 a 46 del Regolamento di Attuazione.

6.1.3 I documenti disponibili dovrebbero consentire di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione e dovrebbero dimostrare che principi della sana gestione finanziaria sono stati applicati in modo coerente.

6.1.4 Le condizioni di finanziamento, come previsto ai sensi degli articoli 43-46 del Regolamento di Attuazione, nell'ambito del programma operativo in questione, nonché le regole di ammissibilità e altri requisiti e criteri per il finanziamento, così come possono essere stati decisi dallo Stato membro o dall'Autorità di Gestione, possono imporre che determinati requisiti e obblighi siano rispettati da parte dei destinatari finali che ricevono Fondi Strutturali provenienti dai programmi operativi. L'adempimento di queste condizioni deve essere adeguatamente documentato nei registri che vanno mantenuti ai livelli appropriati dell'operazione, come indicato qui di seguito.

6.1.5 Per determinare quali documenti giustificativi devono essere conservati e da chi, è necessario considerare le condizioni di finanziamento allegate ad ogni operazione e come la loro osservanza è documentata, a condizione che siano conformi ai requisiti comunitari e nazionali.

6.1.6 Deve essere stabilito attraverso una documentazione appropriata e prova documentale che gli investimenti di strumenti di capitale, prestiti, garanzie o altre forme di investimenti rimborsabili forniti ai

destinatari finali siano stati effettivamente utilizzati principalmente per il sostegno alle PMI o per l'attuazione di progetti di sviluppo urbano o per gli investimenti nel campo dell'energia rinnovabile/efficienza energetica negli edifici.

6.1.7 I documenti giustificativi che attestano il rispetto delle norme comunitarie e nazionali e delle condizioni di finanziamento dovrebbero includere a seconda dei casi:

- Documenti giustificativi per la creazione di strumenti di ingegneria finanziaria (vale a dire, le norme sugli aiuti di Stato, norme sugli appalti pubblici, accordi legali, ecc);
- Documenti giustificativi sul funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria (quali l'utilizzo di interessi e rendimenti, ecc);
- Documenti giustificativi sui costi di gestione e spese;
- I moduli di domanda presentati dai destinatari finali con i documenti giustificativi, comprensivi di piano aziendale e della contabilità degli anni precedenti, liste di controllo e le relazioni degli intermediari finanziari (comprese le istituzioni finanziarie, fondi di capitale di rischio, ...);
- Le dichiarazioni fatte in relazione al ricevimento di aiuti *de minimis*;
- Gli accordi firmati in materia di investimenti rimborsabili (inclusi strumenti di capitale, prestiti, garanzie o altre forme di investimenti rimborsabili forniti alle imprese, partenariati pubblico/privato, progetti di sviluppo urbano, oppure a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di investimento specifiche per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici);
- La prova che gli obiettivi per cui gli investimenti rimborsabili sono stati utilizzati, sono stati raggiunti in relazione allo scopo prefissato (ad esempio, documenti forniti dai destinatari finali a seconda dei casi, le relazioni sulle verifiche in loco da parte dei gestori dei fondi, visite e riunioni del consiglio, contabilità annuale e relazioni da parte dell'intermediario del prestito al fondo di garanzia che sostiene le richieste).

6.1.8 Ci deve essere evidenza dei trasferimenti finanziari dallo strumento di ingegneria finanziaria ai destinatari finali o, nel caso di garanzie, la prova che i prestiti sottostanti sono stati erogati. La prova delle spese da conservare a livello delle Autorità di Gestione o di strumenti di ingegneria finanziaria è richiesta come parte della pista di controllo per giustificare l'assistenza finanziaria dei Fondi Strutturali.

6.1.9 Inoltre, l'attività di Audit può essere effettuata a livello dei destinatari finali solo quando i documenti non sono disponibili a livello dello strumento di ingegneria finanziaria, o a livello dell'Autorità di Gestione o in caso di controllo e verifiche insufficienti, o di dubbio legittimo che i documenti non riflettano la realtà degli investimenti rimborsabili.

6.1.10 È responsabilità dell’Autorità di Gestione assicurare che i documenti giustificativi siano conservati per tre anni dopo la chiusura parziale o finale del programma operativo (articolo 90 del Regolamento Generale). Questi documenti giustificativi possono essere tenuti sia dallo strumento di ingegneria finanziaria (ad esempio, i gestori di fondi, intermediari finanziari, fondi di partecipazione), che dalle Autorità di Gestione o da entrambi.

6.1.11. La normale aspettativa è che questi organi conservino tutti i documenti richiesti, inclusi quelli necessari per attestare la conformità con le condizioni relative ai singoli investimenti, inoltre la prova di acquisto di determinati beni o servizi, assunzioni e/o formazione del personale o diversamente, dell'effettiva realizzazione degli investimenti per i quali è stato ricevuto il sostegno dei Fondi Strutturali.

6.2. Procedure di Audit

6.2.1. L’ambito dei controlli riguarda la creazione di strumenti di ingegneria finanziaria (ad esempio le norme sugli aiuti di Stato, norme sugli appalti pubblici, accordi giuridici, ecc.), il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria (quali l'utilizzo degli interessi e dei rendimenti, ecc ...), e gli investimenti rimborsabili. I controlli da parte dei revisori della Commissione si baseranno sulla verifica della metodologia della DG Politica Regionale che verrà discussa con gli Stati membri. Verranno fornite ulteriori indicazioni in materia.

6.2.2 I diversi livelli che possono essere controllati sono l’Autorità di Gestione e gli strumenti di ingegneria finanziaria. Entro i limiti definiti al punto 6.1.9, le verifiche possono essere effettuate a livello dei destinatari finali.

6.2.3 Nel quadro degli strumenti di ingegneria finanziaria, una pista di controllo adeguata dovrebbe consentire la verifica delle disposizioni dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale. Infatti, mentre le spese sostenute per costituire o contribuire allo strumento di ingegneria finanziaria possono essere incluse in una dichiarazione intermedia delle spese, l'ammissibilità di tale spesa sarà verificata conclusivamente all'atto della chiusura definitiva o parziale.

6.2.4 Per questo motivo, la Commissione ritiene che documenti giustificativi adeguati che consentano la verifica del rispetto delle disposizioni dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale debbano essere mantenuti ai livelli appropriati, vale a dire, dagli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione. Ciò dovrebbe avvenire sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione competente, ai sensi dell'articolo 60 (f) del Regolamento Generale e dell'articolo 19 del Regolamento di Attuazione.

6.2.5 E’ possibile che i singoli progetti attuati dai destinatari finali con il sostegno finanziario ricevuto da strumenti di ingegneria finanziaria, comprendano elementi che non sarebbero ammissibili all'assistenza dei Fondi Strutturali. Al fine di garantire un’adeguata pista di controllo che permetta alle spese ammissibili

nell'ambito dei Fondi strutturali di essere distinte dalle spese non ammissibili, gli strumenti di ingegneria finanziaria devono mantenere un sistema di contabilità separata o utilizzare una codificazione di contabilità separata per le spese cofinanziate fino al livello dei singoli investimenti effettuati nei destinatari finali.

6.2.6 Ci dovrebbe essere una chiara identificazione del capitale conferito da ciascun programma operativo e di ciascun asse prioritario per lo strumento di ingegneria finanziaria e delle spese ammissibili ai Fondi Strutturali, per consentire la verifica che le spese dichiarate alla Commissione siano ammissibili ai sensi dei regolamenti dei Fondi Strutturali e delle norme nazionali di ammissibilità applicabili.

7. CONTROLLO DI GESTIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

7.1 L'Autorità di Gestione dovrebbe garantire che, sia durante il processo di valutazione e di selezione che durante l'attuazione dello strumento di ingegneria finanziaria, l'operazione sia conforme alle vigenti norme comunitarie e nazionali (Fondi Strutturali, aiuti di Stato, appalti pubblici, ambiente, ecc), al programma operativo e alla politica di investimento concordata.

7.2 Per quanto riguarda le regole dei Fondi Strutturali, l'Autorità di Gestione dovrebbe garantire che gli articoli 44, 60, 90 del Regolamento Generale e gli articoli 13, 15, 19 e 43 a 46 del Regolamento di Attuazione siano rispettati.

7.3 Inoltre, l'Autorità di Gestione è tenuta a garantire che le spese ammissibili dichiarate alla chiusura parziale o finale del programma operativo, a norma dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale (CE), siano provate da documenti giustificativi adeguati.

7.4 Tenendo conto della complessità di una simile operazione di ingegneria finanziaria, particolare attenzione deve essere prestata durante il processo di valutazione e selezione delle operazioni per garantire che le pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e appalti pubblici, siano rispettate.

7.5 L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e lo strumento di ingegneria finanziaria (compreso il fondo di partecipazione) deve definire chiaramente le regole da rispettare e le categorie di documenti che devono essere conservati come pista di controllo.

7.6 L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e lo strumento di ingegneria finanziaria (compreso il fondo di partecipazione) dovrebbe definire anche le norme in materia di sorveglianza e il follow-up degli investimenti che saranno effettuati dal fondo di partecipazione o dallo strumento di ingegneria finanziaria.

7.7 In base all'articolo 13 del Regolamento di Attuazione, gli accertamenti della gestione dovrebbero verificare l'istituzione del fondo di partecipazione (norme sugli aiuti di Stato, appalti pubblici, ecc), il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria (quali l'utilizzo di interessi e ricavi, l'applicazione

del principio *pari passu*, ecc), e gli investimenti rimborsabili, nonché i costi di gestione e le spese (vale a dire la soglia, ecc.).

7.8 Gli accertamenti di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria devono essere effettuati durante tutto il periodo di programmazione, in conformità con il Documento Guida COCOF sui controlli di gestione COCOF 08/0020/04 del 5 giugno 2008.

8. QUESTIONI TRASVERSALI

8.1. Aiuti di Stato⁹

8.1.1 Il rapporto 26 del Regolamento di Attuazione riconosce che i contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria da parte di un programma operativo o altre fonti pubbliche, nonché gli investimenti effettuati da questi ultimi in singole imprese sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato¹⁰. In tutti i casi, qualsiasi condizione specifica, derivante dalla vigente normativa dell'UE sugli aiuti di Stato, deve essere rispettata.

a) I contributi ai fondi ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale

8.1.2 La Commissione ha chiarito al punto 3.2 degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per promuovere investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (Linee Guida sul capitale di rischio)¹¹, che si ritiene che “in generale, [...] un fondo di investimento o uno strumento di investimento è uno strumento che funge da intermediario per il trasferimento degli aiuti agli investitori e/o alle imprese in cui viene effettuato l'investimento, piuttosto che ritenere che sia, esso stesso, il beneficiario diretto di aiuti. Tuttavia, [...] le misure che comportano trasferimenti diretti a favore di uno strumento di investimento o di un fondo esistente che raggruppano un gran numero di investitori diversi e che si configurano come un'impresa indipendente, possono costituire aiuto, a meno che l'investimento non venga effettuato in termini che sarebbero accettabili per un normale operatore economico in un'economia di mercato e che quindi non forniscono alcun vantaggio per il beneficiario”.

8.1.3 Qualora gli Stati membri o le Autorità di Gestione attuino un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria attraverso fondi di partecipazione, senza seguire una gara d'appalto, a condizione che le condizioni enunciate all'articolo 44, secondo comma (b) del Regolamento Generale, siano rispettate, il fondo di partecipazione sarebbe considerato come semplice iniziatore degli

⁹ Questa nota di orientamento non sostituisce in alcun modo le norme sugli aiuti di Stato.

¹⁰ Manuale per le norme sugli aiuti di Stato dell'UE e la carta "Principi comuni per una valutazione economica della compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 (3) del TFUE"

¹¹ GU C 194 del 18.8.2006, pag 2.

investimenti, agendo quindi come strumento intermediario (a meno che non ci sia una prova contraria), e, come tale, non sarebbe un beneficiario dell'aiuto, così come definito nel punto 3.2 di cui sopra degli Orientamenti Comunitari sul Capitale di Rischio.

8.1.4 Il punto 3.2 degli Orientamenti Comunitari sul Capitale di Rischio delinea anche l'opinione della Commissione, secondo cui “un aiuto ai gestori del fondo o alla società di gestione sarà considerato presente se la loro remunerazione non corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni simili. D'altra parte, non c'è presunzione di alcun aiuto se il gestore o la società di gestione sono scelti attraverso una procedura trasparente di bando di gara pubblica o se essi non beneficiano di alcun altro vantaggio concesso dallo Stato.”

b) Investimenti nei destinatari finali

8.1.5 L'aiuto di stato può essere presente quando i contributi da parte dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono investiti, prestati o impegnati per garanzie per progetti implementati da imprese, soprattutto piccole e medie imprese, progetti di sviluppo urbano, o per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, comprese abitazioni esistenti. Le norme sugli aiuti di Stato devono essere rispettate dagli Stati Membri e dalle Autorità di Gestione, assistiti dal fondo di partecipazione, se necessario.

8.1.6 Va inoltre ricordato che l'articolo 43 (7) del Regolamento di Attuazione impone alle Autorità di Gestione di “prendere le necessarie precauzioni per ridurre al minimo la concorrenza distorta nel capitale di rischio o mercati del credito e nel mercato di garanzia privata”.

c) Investimenti pari passu

8.1.7 Sulla base della legislazione in vigore sugli aiuti di stato, la Commissione ritiene che gli investimenti pubblici e privati in fondi di capitale di rischio siano effettuati *pari passu*, laddove gli investitori pubblici e privati condividono esattamente gli stessi rischi di rialzo e ribasso, premi ed anche lo stesso livello di subordinazione (vedi Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, punto 3.2, quarto comma, “Aiuti agli Investitori”¹²).

8.1.8 In linea con questo principio, tutti gli interessi accumulati, eventuali entrate o ricavi generati sia dal contributo pubblico che dal corrispondente privato agli strumenti di ingegneria finanziaria, insieme con i rischi di investimento, dovrebbero pertanto essere ripartiti proporzionalmente tra gli investitori pubblici e privati, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 43 (5) del Regolamento di Attuazione per quanto

¹² GU C 194 del 18.8.2006, pag. 10.

riguarda l'allocazione preferenziale dei rendimenti agli investitori che operano sotto il principio dell'investitore privato nell'economia di mercato. Diverse disposizioni potrebbero essere applicate quando esse sono consentite da una misura specifica di aiuti di Stato approvata dalla Commissione.

8.1.9 Se il contributo pubblico e il suo cofinanziamento privato non sono pagati ad uno strumento di ingegneria finanziaria in maniera concomitante (ossia in caso di subordinazione dell'investimento del settore pubblico all'investimento del settore privato), ciò potrebbe comportare aiuto di Stato, quindi una misura approvata di aiuti di Stato potrebbe essere necessaria per consentire tali disposizioni.

d) Questioni specifiche in merito alle garanzie

8.1.10 In base alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato sotto forma di garanzie ("Comunicazione sulle garanzie"¹³), per le garanzie concesse per prestiti alle PMI, si può accettare, a certe condizioni, che la garanzia di uno Stato non venga considerata come un aiuto di stato, se il premio annuale minimo ("il premio esente"), indicato nella tabella descritta nella sezione 3.3 della Comunicazione sulle Garanzie, viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato, basato sul rating del mutuatario (PMI).

8.1.11 In base all'Articolo 2 (4) (d) del Regolamento della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sull'applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti *de minimis*¹⁴, le garanzie concesse nell'ambito di un piano di garanzia che copre l'importo di un prestito fino a 1,5 Meuro e che non supera l'80% del prestito soggiacente, non costituiscono aiuto di stato. Al fine di applicare le disposizioni di questo Regolamento è necessario considerare il livello rispetto al quale tale aiuto potrebbe essere presente.

8.2. Appalti pubblici/procedura di selezione

8.2.1 Una procedura trasparente per la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria e per prendere decisioni in materia di contributi ad essi da parte dei programmi operativi dovrebbe essere applicata dall'Autorità di Gestione o dal fondo di partecipazione, a seconda dei casi. Questa procedura di selezione deve essere basata su criteri di selezione specifici e appropriati in relazione agli obiettivi del programma operativo, criteri che devono essere approvati dal comitato di sorveglianza (per chiarimenti, come indicato al punto 2.1.2, l'approvazione di questi criteri si riferisce alla selezione delle operazioni pertinenti, ma non per singoli fondi o intermediari finanziari, né per singoli investimenti nei destinatari finali da parte di strumenti di ingegneria finanziaria).

¹³ GU C 155 del 20.06.2008, pag. 10.

¹⁴ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

8.2.2 La selezione dei partner privati negli strumenti di ingegneria finanziaria costituiti su iniziativa di enti pubblici può corrispondere all'appalto di servizi pubblici. Gli Stati membri e le Autorità di Gestione devono valutare questo aspetto e rispettare la normativa vigente. L'articolo 44 del Regolamento Generale non dovrebbe essere letto nel senso che ove i fondi di partecipazione non sono utilizzati per organizzare strumenti di ingegneria finanziaria non vi è alcun obbligo di conformità alla normativa applicabile sugli appalti pubblici.

8.2.3 L'Autorità di Gestione o il fondo di partecipazione, a seconda dei casi, dovrebbero esaminare se i loro contributi a specifici strumenti di ingegneria finanziaria corrispondono ad appalti pubblici di servizi disciplinati dall'Unione Europea o dalla legge nazionale sugli appalti pubblici. In questo caso, le Autorità di Gestione o i fondi di partecipazione dovrebbero agire in conformità con la normativa applicabile dell'Unione Europea e nazionale.

8.2.4 Quando la legislazione sugli appalti pubblici non è applicabile (in quanto il contributo ad uno strumento di ingegneria finanziaria non comporta un appalto di servizi), e se non esiste un fondo di partecipazione, un'Autorità di Gestione può concedere una sovvenzione ad un'istituzione finanziaria per l'attuazione e l'esecuzione di uno strumento di ingegneria finanziaria. In questo caso, l'Autorità di Gestione deve garantire che tutte le leggi applicabili siano rispettate, comprese le norme sugli aiuti di Stato e la legislazione nazionale in materia di sovvenzioni (in particolare assicurando una procedura di selezione trasparente degli strumenti di ingegneria finanziaria).

8.3. Stabilità

8.3.1 Dopo la modifica introdotta all'articolo 57 del Regolamento Generale dal Regolamento CE n. 539/2010, il requisito di stabilità è applicabile alle operazioni "che comprendono investimenti per infrastrutture o investimenti produttivi", che rientrano nel campo di applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 (2) (a) e (2) (b) del Regolamento FESR.

8.3.2 Le operazioni connesse a "... creazione e sviluppo di strumenti finanziari, quali il capitale di rischio, prestiti e fondi di garanzia, fondi di sviluppo locale, sovvenzioni per conto interessi, ..." sono, secondo lo stesso articolo 3 (2) (c), qualificate come "lo sviluppo del potenziale endogeno", e sono al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 57 del Regolamento Generale.

8.3.4 Inoltre, nel contesto degli strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali, in conformità con l'articolo 44 del Regolamento Generale e con l'articolo 3 (2) (c) del Regolamento FESR, l'operazione è costituita dai contributi finanziari per gli strumenti di ingegneria finanziaria e dagli investimenti successivi effettuati attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria. Tali investimenti sono effettuati tramite capitale rimborsabile o debito (o garanzie connesse) e i relativi rendimenti restituiti

all'operazione devono essere riutilizzati a vantaggio di azioni analoghe e destinatari finali, ai sensi dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale.

8.3.5 Da quanto precede risulta che, in linea di principio, l'articolo 57 del Regolamento Generale (per il seguito “stabilità”) non si applica agli strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali, ai sensi degli articoli 44, 78 (6) e 78 (7) del Regolamento Generale e dell'articolo 3 (2) (c) del Regolamento FESR.

8.3.6 Il Regolamento (CE) n. 1310/2011 del 13 dicembre 2011 che rettifica il Regolamento Generale ha chiarito definitivamente nel suo articolo 44 che l'articolo 57 “*Durata delle Operazioni*” non si applica alle operazioni di cui all'articolo 44.

8.4. Progetti generatori di entrate e ingegneria finanziaria

8.4.1 I paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 55 del Regolamento Generale non si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del medesimo Regolamento Generale e della sezione 8 del Regolamento di Attuazione¹⁵.

8.4.2 Il Regolamento (CE) n. 1310/2011 che rettifica il Regolamento Generale ha chiarito definitivamente nel suo articolo 44 che l'articolo 45 “*Progetti generatori di entrate*” non si applica alle operazioni di cui all'articolo 44.

8.5. Grandi progetti

8.5.1 Come indicato al punto 1.2 della presente nota, quando i contributi provenienti dai programmi operativi co-finanziano gli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale e dell'articolo 3, comma 2 (c) del Regolamento FESR, l'operazione, come definita dall'articolo 2 (3) del Regolamento Generale, è costituita dai contributi finanziari a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria e dagli investimenti successivi effettuati da parte gli stessi strumenti.

8.5.2 È opportuno ricordare qui che tali investimenti sono fatti attraverso capitale rimborsabile o debito (o garanzie connesse) e che le decisioni di investimento sono prese da istituzioni finanziarie indipendenti, intermediari finanziari o gestori di fondi, sulla base di analisi dei conti [*due diligence*] e criteri di investimento e processi simili alle pratiche commerciali per lo stesso tipo di investimenti.

¹⁵ Orientamenti specifici sull'interpretazione dell'art. 55 del Regolamento Generale sono stati forniti da una nota specifica [COCOF 07/0074/08 aggiornato nel novembre 2010].

8.5.3 Inoltre, le risorse attribuibili ai Fondi Strutturali, restituite all'operazione da tali investimenti, devono essere riutilizzate a vantaggio di azioni analoghe e destinatari finali, ai sensi dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale.

8.5.4 Per i motivi su esposti, i contributi a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria direttamente da parte dei programmi operativi o tramite fondi di partecipazione non costituiscono un'operazione/i indivisibile di una precisa natura tecnica o economica", ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale, e quindi non possono essere considerati grandi progetti.

8.5.5 Il Regolamento (CE) n. 1319/2011 del 13 dicembre 2011 che rettifica il Regolamento Generale ha chiarito definitivamente nel suo articolo 44 che l'articolo 39 "Grandi progetti" non si applica alle operazioni di cui all'articolo 44.

8.6. Informazione e pubblicità

8.6.1 In conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento di Attuazione, e del comma 4 in particolare, il beneficiario garantisce che i partecipanti a un'operazione che riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo siano informati di tale finanziamento. Di conseguenza, in linea con la definizione di "beneficiario" nella sezione 1.2.b) del presente documento, gli strumenti di ingegneria finanziaria e, a seconda dei casi, il fondo di partecipazione sono responsabili dell'osservanza dei requisiti di informazione e pubblicità, così come stabilito nell'articolo 8 (4).

9. CHIUSURA DEI PROGRAMMI

9.1. Ammissibilità delle spese

9.1.1 L'articolo 78 (6) del Regolamento Generale opera una chiara distinzione tra spese che possono essere incluse nelle dichiarazioni intermedie di spesa presentate dagli Stati membri alla Commissione e spese ammissibili alla chiusura dei programmi operativi.

9.1.2 In deroga alla regola generale che prevede che le dichiarazioni di spesa debbano includere solo le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, le dichiarazioni (intermedie) di spesa per gli strumenti di ingegneria finanziaria possono includere la spesa totale sostenuta dal programma operativo per creare o contribuire a tali fondi o a fondi di partecipazione.

9.1.3 Tuttavia, alla chiusura, la spesa ammissibile equivale all'importo corrisposto entro il 31 dicembre 2015 dal fondo di partecipazione o strumento di ingegneria finanziaria per gli investimenti reali a vantaggio dei destinatari finali (per esempio, le PMI, i progetti di sviluppo urbano, l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile negli edifici) o gli importi delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati come garanzie (corrispondenti al prestito sottostante emesso e versato). L'attuazione delle attività di investimento

da parte del destinatario finale può continuare oltre il 31 dicembre 2015. Inoltre, costi o spese di gestione sostenuti fino al 31 dicembre 2015 sono considerati come spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 78 (6) (d) del Regolamento Generale, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo 43 (4) del Regolamento di Attuazione.

9.2. Risorse disponibili (fondi residui)

9.2.1 L'articolo 43 (3) del Regolamento di Attuazione stabilisce i requisiti per quanto riguarda l'inclusione di una strategia di uscita e disposizioni di liquidazione nel contratto di finanziamento stipulato tra un'Autorità di Gestione o dal fondo di partecipazione e un dato strumento di ingegneria finanziaria.

9.2.2 Tali strategia di uscita e disposizioni di liquidazione devono creare le condizioni per la restituzione all'Autorità di Gestione, o ad un'altra autorità pubblica designata e competente, di tutte le risorse attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali all'intervento in questione. Queste risorse comprendono i contributi da parte del programma operativo investiti in strumenti di ingegneria finanziaria, così come qualsiasi rendimento guadagnato da esso, dopo che uno o più cicli completi di investimento nelle imprese, progetti urbani o di efficienza energetica e sistemi di energia rinnovabile, sono stati effettuati e completati dallo strumento di ingegneria finanziaria.

9.2.3 Fatte salve le condizioni di cui sopra, le risorse restituite attribuibili ai Fondi Strutturali, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione, devono essere riutilizzate in base alle disposizioni dei documenti che definiscono la strategia di investimento, la strategia di uscita e le disposizioni di liquidazione degli strumenti di ingegneria finanziaria. La Commissione considera una buona pratica che le risorse restituite attribuibili ai Fondi Strutturali, nonché gli eventuali contributi ancora disponibili dopo aver soddisfatto le garanzie che sono attribuibili ai Fondi Strutturali, siano riassegnate per lo stesso tipo di azione/i, in conformità con l'articolo 78 (7) del Regolamento Generale e nella stessa regione oggetto del programma operativo.

9.2.4 Il Regolamento Generale e il Regolamento di Attuazione non fissano una durata specifica di tale obbligo di riutilizzo delle risorse restituite, ad esempio, dopo la chiusura del periodo di programmazione. Mentre si raccomanda che le risorse restituite debbano essere utilizzate fino ad esaurimento dei fondi per lo stesso tipo di azione/i e allo stesso modo, dopo la chiusura del periodo di programmazione, non vi invece è alcun obbligo giuridico specifico di utilizzare i fondi residui nel contesto degli interventi dei Fondi Strutturali.

9.2.5 Tuttavia, i documenti che definiscono la strategia di uscita dello strumento di ingegneria finanziaria possono contenere disposizioni specifiche in materia di utilizzo delle risorse nella disponibilità del fondo che dovrebbero essere rispettate.

9.2.6 Alla luce di quanto sopra, è principalmente competenza degli Stati membri garantire che le disposizioni del Regolamento Generale e del Regolamento di Attuazione siano rispettate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di rendere nuovamente disponibili le risorse restituite attribuibili ai contributi dei Fondi Strutturali alle operazioni interessate (risorse nella disponibilità del fondo o fondi residui) per lo stesso tipo di azione/i, in linea con l'articolo 78 (7) del Regolamento Generale. Si raccomanda che il riutilizzo avvenga nella stessa area oggetto del programma operativo.

9.2.7 Inoltre, sulla base dei documenti che definiscono la strategia di investimento e di uscita dello strumento di ingegneria finanziaria, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le risorse nella disponibili o i fondi residui così come gli eventuali fondi riutilizzati attribuibili ai contributi dei Fondi Strutturali siano utilizzati per raggiungere gli obiettivi fissati in tali documenti, secondo i principi di sana gestione finanziaria e nel rispetto degli obiettivi della politica di coesione.

ALLEGATI

(1) Glossario

(2) Modello di rapporto di monitoraggio

ALLEGATI

Allegato I Glossario

Il seguente glossario fornisce spiegazioni dei termini specifici (tecnici) utilizzati nell'ambito della Nota di Orientamento sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF Documento n. XXXX)

Per una questione di semplicità il glossario comprende i termini specifici per i quali è prevista una definizione nel testo principale della nota; in alcuni casi il glossario rimanda alla sezione appropriata della nota.

Questo glossario fornisce le definizioni e le spiegazioni di alcuni termini usati nella Nota di Orientamento sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Il glossario è puramente indicativo. I servizi della Commissione non possono essere ritenuti responsabili per l'accuratezza e la completezza del glossario o per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute. Le opinioni qui espresse non possono essere considerate come la posizione ufficiale della Commissione Europea.

Termini specifici	Definizione/Spiegazione
Acquisizione	L'acquisizione è un'azione aziendale in cui un'impresa o un individuo acquistano la maggior parte, se non tutte, le quote di proprietà dell'impresa individuata, al fine di assumerne il controllo.
Beneficiario	Vedere la Sezione 1.2b della Guida.
Piano aziendale	Una sintesi delle prospettive di business e dei piani per il futuro, che generalmente include la discussione e l'analisi delle opportunità di mercato, della strategia di business, questioni operative fondamentali, e le finanze, comprese le proiezioni dei costi e ricavi.
Capitale iniziale	Finanziamenti a favore delle imprese, nella fase antecedente all'avvio della produzione commerciale e delle vendite o alla generazione di alcun profitto. Include il <i>seed financing</i> (finanziamento "dell'idea progettuale in fase di sperimentazione") e <i>lo start-up financing</i> (finanziamento dello sviluppo della fase di iniziale dell'impresa).
Capitale sociale	Per "capitale sociale" si intende il capitale azionario (ordinario) di una società. Caratteristiche tipiche del capitale sociale comprendono il titolo ai guadagni dell'impresa, una quota proporzionale dei ricavi della liquidazione e la subordinazione ai creditori.
Investimenti nel capitale sociale	Per investimento nel capitale sociale s'intende l'acquisizione di una partecipazione al capitale di un'impresa (o di un'impresa in fase di <i>start-up</i>).
Conto di garanzia (Escrow Account)	Nella sezione 2.5.10 si precisa che i contributi pubblici o privati possono essere versati su un conto di garanzia o altro tipo di conto appropriato per investimenti successivi dei destinatari finali. In questo contesto, un conto di garanzia si riferisce ad un accordo contrattuale in cui una terza parte fiduciaria indipendente, riceve ed eroga i contributi per conto delle parti negoziali, con tempi di erogazione da parte della terza parte che dipendono dall'esecuzione delle disposizioni contrattuali pattuite a opera delle parti.
Uscita	Liquidazione degli investimenti da parte di un investitore di capitale privato (investimenti in società non quotate su mercati regolamentati) o di capitale di rischio. Le uscite più comuni sono (1) vendita commerciale ad un'altra società, (2) offerta pubblica (compresa un'offerta pubblica iniziale) su un mercato azionario, (3) vendita ad un altro investitore,

Termini specifici	Definizione/Spiegazione
	(4) il rimborso degli investimenti (quando previsto dall'accordo di investimento), o (5) la cancellazione della partecipazione.
Strategia/ Politica di uscita	Politica di uscita sta a significare una politica/strategia per la liquidazione di partecipazioni da un fondo di capitale sociale o di rischio, in base ad un piano per ottenere il massimo rendimento, compresa la vendita commerciale, il deprezzamento, il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica (comprese le Offerte Pubbliche Iniziali).
Capitale di espansione	Il capitale di espansione è il finanziamento concesso per la crescita di un'impresa, che può o meno andare in pari o produrre utile. Il capitale di espansione può essere utilizzato per finanziare l'aumento della capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di prodotti, o per fornire capitale circolante come definito nel piano aziendale.
Perdite attese	Nei prestiti e garanzie, le perdite di interessi e di capitale di prestito si verificano perché ci sono alcuni mutuatari che non adempiono ai loro obblighi di pagamento. Le perdite che sono effettivamente realizzate possono variare di anno in anno, a seconda del numero e della gravità degli eventi di inadempimenti degli obblighi. Il soggetto che eroga il prestito può prevedere il livello medio di perdite del credito che egli può ragionevolmente aspettarsi di subire. Le perdite attese sono una componente di costo e gli istituti di credito (come le banche) o garanti le gestiscono attraverso un certo numero di mezzi, compresa la fissazione dei prezzi delle esposizioni creditizie e strumenti di mitigazione del rischio (collaterali). La valutazione del rischio della perdita attesa è prassi di mercato comune e può essere realizzata secondo diverse metodologie.
Data di scadenza del periodo di rimborso	Un prestito di un importo specifico ha uno specifico piano di rimborso e termine massimo previsto (maturità). La data di scadenza si riferisce ad una data futura alla quale il mutuatario deve adempiere il proprio ultimo e finale obbligo di rimborso
Destinatario finale	Si prega di vedere la sezione 1.2.c) della Nota
Istituto finanziario	L'esempio classico di un istituto finanziario è una banca che trasforma i depositi bancari in prestiti bancari.
Intermediario finanziario	Con il termine intermediario finanziario ci si riferisce alla funzione di agire da intermediario tra la domanda e l'offerta di prodotti finanziari
Strumenti di ingegneria finanziaria	Si prega di vedere la sezione 1.2.d) della Nota di orientamento.
Imprese in difficoltà	Non esiste una definizione comunitaria di "impresa in difficoltà". Tuttavia, ai fini della "Disciplina Comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà", la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando non è in grado, né con le proprie risorse né con i fondi che può ottenere dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, senza un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve e medio termine.
Accordo di finanziamento	Si prega di vedere la sezione 2.4) della Nota di orientamento.
Gestore del	L'individuo/i o l'organismo/i responsabile per l'attuazione della strategia di investimento e la gestione del portafoglio di investimenti relativi al fondo di partecipazione e agli

Termini specifici	Definizione/Spiegazione
Fondo	strumenti di ingegneria finanziaria (quali fondi azionari, fondi di prestiti, fondi di garanzia), come previsto dall'articolo 44 del Regolamento Generale, in conformità con gli obiettivi dichiarati e le disposizioni definite nell'accordo di finanziamento.
Sovvenzione	<p>Ai fini della presente nota di orientamento, in generale, una sovvenzione dovrà presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene versato un contributo a favore di un'azione o di un progetto realizzato che sarà svolto da un soggetto nel cui ambito di attività rientra l'espletamento di tale azione o progetto, ovvero direttamente a favore del soggetto assegnatario, affinché l'attività da esso svolta (un'azione o progetto) contribuisca al conseguimento degli obiettivi in linea con la politica del soggetto che stanziava il contributo; • la domanda di finanziamento viene presentata dal potenziale assegnatario del contributo, che presenta una proposta di sostegno per le attività che sta svolgendo o intende svolgere. La sua proposta stabilisce le specifiche per l'azione da intraprendere; tale proposta dovrà delineare le specifiche dell'azione da espletare che potrà essere compresa in un quadro giuridico o di altra natura prestabilito dal sovvenzionatore; • il contributo viene generalmente versato all'assegnatario a fondo perduto, ma in taluni casi è possibile che, al completamento dell'azione o del progetto, il contributo finanziario debba essere restituito al soggetto che lo ha originariamente stanziato; • la sovvenzione non finanzia necessariamente il costo totale dell'azione/progetto; • il contributo finanziario accordato non deve essere il corrispettivo di qualsiasi prodotto o servizio fornito dal soggetto assegnatario della sovvenzione; • la sovvenzione accordata potrà prevedere determinate condizioni per la sua concessione, ma non vi è alcun legame diretto e specifico in termini di obblighi reciproci da entrambe le parti (concedente e assegnatario del contributo), anche se il soggetto che accorda la sovvenzione ha il diritto di sorvegliare l'attuazione tecnica dell'azione/progetto e l'utilizzo dei fondi concessi; • la sovvenzione non deve avere lo scopo o l'effetto di produrre un profitto per l'assegnatario; • il risultato di una procedura di assegnazione di una sovvenzione è un accordo di sovvenzione o la concessione di sovvenzione.
Garanzia	Una garanzia è un impegno, da parte di un terzo chiamato il garante di saldare il debito del mutuatario, qualora quest'ultimo non può pagare. Il garante è obbligato a coprire qualsiasi insufficienza o inadempimento sul debito del mutuatario secondo i termini e le condizioni indicate nel contratto tra il garante, il finanziatore e/o il mutuatario.
Fondo di partecipazione	Si prega di vedere la sezione 2.2b) della Nota.
Regolamento di attuazione	Si prega di vedere la sezione 3.3a) della Nota.
Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile	Si prega di vedere la sezione 3.3a) della Nota.
Prestito	Un prestito è un tipo di debito. In un prestito, il mutuatario inizialmente riceve o prende in prestito una somma di denaro, detto il capitale, dal creditore ed è obbligato a restituire o

Termini specifici	Definizione/Spiegazione
	rimborsare un importo pari di denaro al creditore in un secondo momento. In genere, il denaro viene restituito in rate periodiche, o rimborsi parziali, in una rendita vitalizia, ogni rata è dello stesso importo. Un prestito viene generalmente fornito a un costo, indicato come interesse sul debito.
Management buy-in (MBI)	Il <i>management buy-in (MBI)</i> è un'azione in cui un imprenditore esterno all'azienda acquista una quota di partecipazione in un'impresa e rimpiazza il team di gestione esistente.
Management buy-out (MBO)	Il <i>management buy-out (MBO)</i> si verifica quando i manager e/o i dirigenti di un'impresa acquistano dagli azionisti esistenti una quota di partecipazione nell'impresa.
Fusione	La fusione è la combinazione di due o più imprese, in genere, generalmente offrendo agli azionisti di una sola impresa i titoli dell'azienda in fase di acquisto, in cambio della rinuncia del loro capitale azionario.
Micro credito	Piccoli prestiti, di solito fino a 25.000 euro, concessi da istituti specializzati in microcredito o da altri intermediari finanziari. Nel contesto della presente Nota, le finalità del micro-credito devono essere collegate ad attività economiche.
Operazione	Si prega di vedere la sezione 1.2a) della Nota.
Capitale di prestito	L'importo di un prestito, o la parte dell'importo del prestito che resta da pagare (esclusi gli interessi).
Appalto pubblico	<p>In generale, un appalto pubblico dovrà presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fornitura di un prodotto o un servizio è affidata da un'amministrazione aggiudicatrice (o ente) per necessità che rientrano nella sua competenza in cambio di un corrispettivo (ovvero, il pagamento di un prezzo o altro tipo di compenso); • i termini della fornitura del prodotto o della prestazione del servizio sono definiti in dettaglio dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'onere (documenti di gara); • l'aggiudicatario sarà tenuto contrattualmente a rispettare i termini dell'aggiudicazione; • l'autorità o l'organismo committente dovrà sostenere di norma il 100% del corrispettivo contrattuale; • l'appalto è bilaterale: esso impone obblighi reciproci per l'autorità appaltante e il fornitore del prodotto o servizio, laddove quest'ultimo fornisce all'amministrazione aggiudicatrice o ad una terza parte o a parti da essa designate, il prodotto o servizio che ha ordinato. L'amministrazione aggiudicatrice controlla la fornitura del prodotto o del servizio che ha ordinato; • il risultato di una procedura di appalto è un contratto.
Partenariato pubblico/privato	<p>Secondo la comunicazione della Commissione Europea in materia di partenariato pubblico/ privato (COM (2009) 615, 19.11.2009), i PPP sono forme di cooperazione tra autorità pubbliche e il settore privato, finalizzate a modernizzare la creazione di infrastrutture e la fornitura di servizi pubblici strategici. In alcuni casi, i PPP riguardano finanziamento, progettazione, costruzione, ristrutturazione e gestione o manutenzione di un'infrastruttura, mentre altre volte riguardano la fornitura di un servizio generalmente garantito dalle istituzioni pubbliche.</p> <p>I PPP dovrebbero essere incentrati principalmente sulla promozione dell'efficienza nei</p>

Termini specifici	Definizione/Spiegazione
	servizi pubblici tramite la condivisione dei rischi e l'utilizzazione delle competenze acquisite nel settore privato, ma possono anche alleggerire la pressione immediata sulle finanze pubbliche offrendo una fonte di capitale aggiuntivo. A sua volta, la partecipazione del settore pubblico a un progetto può offrire garanzie importanti agli investitori privati, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei flussi di cassa a lungo termine provenienti dalle finanze pubbliche, e può apportare ad un progetto importanti vantaggi di ordine sociale o ambientale.
Investimenti rimborsabili	Ai fini di questa nota, gli investimenti rimborsabili rappresentano l'assistenza finanziaria rimborsabile o il supporto finanziario totale o parziale attraverso i programmi dei Fondi Strutturali, per affrontare gli obiettivi della politica di coesione, attraverso prestiti, garanzie o partecipazioni
Risorse restituite /restituzioni	<p>Le risorse restituite/restituzioni di cui al punto 5.2. della Nota vengono di seguito precisate.</p> <p>Le risorse restituite/ restituzioni allo strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti nei destinatari finali possono essere classificate come "entrate di capitale" e "entrate di reddito".</p> <p>Le entrate di capitale stanno a significare pagamenti o distribuzioni o altri importi ricevuti o da ricevere da parte dello strumento di ingegneria finanziaria pertinente (o fondo di partecipazione) che rappresentano il rimborso o la restituzione di tutto o parte del capitale o elementi del capitale di qualsiasi investimento.</p> <p>Le entrate di reddito stanno a significare i pagamenti, le distribuzioni o altri introiti da parte dello strumento di ingegneria finanziaria che rappresentano il pagamento di reddito, o il conseguimento di ricavi da parte dello stesso strumento di ingegneria finanziaria in relazione ai propri investimenti diversi dalle "entrate di capitali". Le entrate di reddito potrebbero includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) gli interessi (compresi gli interessi capitalizzati); (ii) dividendi; e/o (iii) le plusvalenze
Valutazione del rischio	<p>La valutazione del rischio è una fase della procedura di gestione del rischio e si riferisce alla determinazione del valore quantitativo o qualitativo del rischio di credito ("valutazione"). Questo esercizio è particolarmente rilevante per il rilascio di garanzie (ma non solo).</p> <p>La valutazione quantitativa del rischio di credito richiede la stima e il calcolo del rischio (compresa la "perdita attesa" e "perdita inattesa"): l'entità della potenziale perdita e la probabilità che il danno si verifichi. Ai fini della sezione 4.1. (Garanzie) della presente Nota, una valutazione dei rischi implica una valutazione delle condizioni del rischio prima di decidere di istituire garanzie o fondi di garanzia con un finanziamento dei Fondi Strutturali ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale.</p>
<i>Seed capital</i> (capitale di avviamento) (Sezione 3.2.9 della Nota)	<i>Seed Capital</i> è il finanziamento fornito per lo studio, la valutazione e lo sviluppo dell'idea imprenditoriale. La fase di ideazione precede la fase di <i>start up</i> . Le due fasi insieme sono chiamate fase iniziale
Capitale di <i>Start-up</i> (Sezione 3.2.8. della Nota)	Fornito alle imprese per lo sviluppo dei prodotti e la commercializzazione iniziale. Le imprese possono essere in fase di costituzione o possono esistere ma non hanno ancora proceduto a vendere il loro prodotto o servizio a livello commerciale.
Perdite	Le perdite al di sopra dei livelli attesi sono solitamente denominate perdite inattese. Una

Termini specifici	Definizione/Spiegazione
inattese (Sezione 4.1.4. della Nota)	delle funzioni di un finanziatore o garante di un capitale proprio è quella di fornire un tampone per la protezione contro le perdite di picco che superano i livelli attesi. I tassi di interesse sui prestiti o le spese della garanzia a carico di garanzie possono assorbire alcuni componenti di perdite inattese, ma il mercato non sosterrà prezzi sufficienti a coprire tutte le perdite inattese. La valutazione del rischio di perdita inattesa è prassi di mercato comune che riflette la sana gestione finanziaria.
Capitale di rischio	<p>Gli investimenti in “imprese non quotate” che vengono effettuati da società di investimento in capitale di rischio che, in qualità di titolari, gestiscono i soldi privati, istituzionali o in-house. In Europa, le fasi principali di finanziamento incluse nel capitale di rischio sono la fase iniziale (che copre l’ideazione e lo start-up) e la fase di espansione. Rigorosamente definito, il capitale di rischio è un sottoinsieme del <i>private equity</i> (attività finanziaria mediante la quale un investitore istituzionale rileva quote di una società target-obiettivo-, sia acquisendo azioni esistenti da terzi sia sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando nuovi capitali all’interno della impresa target). Il capitale di rischio è quindi il capitale coinvestito con l’imprenditore per finanziare uno stadio iniziale (<i>seed e start-up</i>) di rischio o di espansione.</p> <p>La compensazione del rischio elevato assunto dall’investitore è l’aspettativa di un ritorno sugli investimenti superiore alla media.</p>
Liquidazione	Un processo che comporta la vendita di tutti i beni di un fondo, il pagamento dei creditori, la distribuzione dei beni rimanenti ai principali obbligati, e quindi lo scioglimento del fondo. In sostanza, il termine deve essere inteso come liquidazione vera e propria.
Capitale circolante	<p>Il capitale circolante riguarda la liquidità che l’impresa ha a disposizione per costruire la sua attività, ma anche una misura della sua efficienza e solvibilità.</p> <p>Il capitale circolante può essere positivo o negativo, a seconda della quantità di debito a breve termine a carico dell’azienda.</p> <p>Un capitale circolante negativo significa che una società non è attualmente in grado di far fronte ai propri debiti a breve termine con denaro contante, conto debitori diversi e inventario.</p> <p>Il capitale circolante consiste nella differenza tra attività correnti e passività correnti.</p>

Allegato II Modello di rapporto di monitoraggio

Modello di rapporto per il monitoraggio degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria stabiliti in base all'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006

INFORMAZIONI DI BASE

Questo modello di rapporto per il monitoraggio è fornito allo scopo di consentire alle Autorità di Gestione (i) di monitorare gli strumenti stabiliti sulla base dell'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 e (ii) di informare annualmente su base volontaria la Commissione sui progressi di attuazione.

Predisposto per includere l'intero ciclo e le varie fasi dell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, la struttura modulare del rapporto di monitoraggio permette di fornire informazioni sull'intera gamma di strumenti che possono essere attuati sulla base dell'Articolo 44.

Di conseguenza, basandosi sulla natura specifica degli strumenti suddetti e dei loro progressi di attuazione nel tempo, solo alcune parti del modello saranno applicabili e le informazioni potranno essere fornite qualora siano considerate adeguate.

La sezione I riguarda i Fondi di Partecipazione, la sezione II interessa un singolo strumento di ingegneria finanziaria che riceve contributi da un Fondo di Partecipazione o direttamente da un'Autorità di Gestione. Tuttavia, considerando le strutture del Fondo di Partecipazione, si dovrebbero fornire informazioni su ogni strumento di ingegneria finanziaria a livello di intermediario finanziario, singolarmente in una sezione II separata.

Un documento esplicativo potrebbe essere reso disponibile fornendo ulteriori informazioni, se ritenuto necessario dai membri del COCOF.

FORM I	Modello di rapporto per il monitoraggio degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (Fondi di Partecipazione) (tasso di conversione: xxx EUR/valuta nazionale)	
A	INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO DI PARTECIPAZIONE	
A.1	Nome del Fondo di Partecipazione	
A.2	Portata geografica del Fondo di Partecipazione (nazionale/regionale)	
A.3	Breve descrizione del Fondo di Partecipazione (forma giuridica, struttura della partecipazione, ecc.)	
A.4	Gestore del Fondo di Partecipazione	
A.5	Procedure per la selezione del gestore del Fondo di Partecipazione (breve descrizione)	
A.6	Data della firma dell'Accordo di Finanziamento con le AdG	

B CONTRIBUTI AL FONDO DI PARTECIPAZIONE						
B.1 CONTRIBUTI DAI PROGRAMMI OPERATIVI						
B.1.1	Nome del programma operativo		Totale	Priorità 1	Priorità 2	Priorità ...
B.1.2	Risorse FESR	Importi FESR impegnati nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)				
B.1.3		Importi FESR effettivamente contribuiti al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.1.4	Risorse FSE (se presenti)	Importi FSE impegnati nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)				
B.1.5		Importi FSE effettivamente contribuiti al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.1.6	Cofinanziamento nazionale pubblico	Cofinanziamento pubblico impegnato nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)				
B.1.7		Cofinanziamento pubblico effettivamente attribuito al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.1.8		* del quale effettivamente attribuito al Fondo di Partecipazione in contanti (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.1.9		* del quale effettivamente attribuito al Fondo di Partecipazione in natura (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.1.10	Cofinanziamento nazionale privato	Cofinanziamento privato impegnato nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)				
B.1.11		Cofinanziamento privato effettivamente attribuito al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.1.12		* del quale effettivamente attribuito al Fondo di Partecipazione in contanti (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.1.13		* del quale effettivamente attribuito al Fondo di Partecipazione in natura (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.2 RISORSE AGGIUNTIVE (LEVA FINANZIARIA) A LIVELLO DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE (OLTRE AI CONTRIBUTI DEL PO)						
B.2.1	Risorse aggiuntive (leva finanziaria) a livello del Fondo di Partecipazione oltre ai contributi del PO	Importo totale delle risorse pubbliche di leva finanziaria giuridicamente impegnate (in EURO)				
B.2.2		Importo totale delle risorse pubbliche di leva finanziaria effettivamente attribuite al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.2.3		Natura e origine delle risorse pubbliche di leva finanziaria a livello del Fondo di Partecipazione (specificare)				
B.2.4		Importo totale delle risorse di leva finanziaria private giuridicamente impegnate (in milioni di EURO)				
B.2.5		Importo totale delle risorse private di leva finanziaria effettivamente attribuite al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.2.6		Natura e origine delle risorse private di leva finanziaria a livello del Fondo di Partecipazione (specificare)				
B.3 TOTALI						
B.3.1	Volume totale del Fondo di Partecipazione come indicato nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)					
B.3.2	Totale dei contributi effettivamente versati al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)					
C INVESTIMENTI IN STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA (INTERMEDIARI FINANZIARI)				SIF 1	SIF 2	SIF ...
C.1	Numero totale degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria finanziati (n° di accordi firmati)					

C.2	Importo totale delle risorse del Fondo di Partecipazione giuridicamente impegnate dagli strumenti di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
C.3	Importo totale effettivamente attribuito agli strumenti di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
C.4	Investimenti e contributi	Nome dello Strumento di Ingegneria Finanziaria			
C.5		Attribuibile all' Art. 44 primo paragrafo (a), (b) o (c) del (CE) 1083/2006?			
		Tipo di prodotti finanziari offerti ai destinatari finali (si prega di indicare: E - partecipazioni, L - prestiti, G - garanzie, O - altro)			
C.6		Accordo firmato su			
C.7		Quantità di risorse del Fondo di partecipazione giuridicamente impegnata allo strumento di ingegneria finanziaria			
C.8		Quantità di risorse del Fondo di Partecipazione effettivamente attribuita allo strumento di ingegneria finanziaria			
D RENDIMENTI E RIUTILIZZO			FEI 1	FEI 2	FEI ...
D.1	Importo totale dei rimborsi effettivi ricevuti dagli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai Fondi di Partecipazione (in milioni di EURO)				
D.2	Importo totale degli interessi, spese e altri profitti effettivamente pagati al Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
E COSTI E SPESE DI GESTIONE					
E.1	Importo totale dei costi e delle spese di gestione effettivamente sostenute dal gestore del Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
F USCITE DAL FONDO DI PARTECIPAZIONE					
F.1	Importo totale delle uscite realizzate ed effettivamente restituite all'AdG (in milioni di EURO)				
F.2	Importo totale delle uscite realizzate e effettivamente pagate agli altri azionisti del fondo (in milioni di EURO)				
G INDICATORI			FEI 1	FEI 2	FEI ...
G.1	Numero totale dei destinatari finali finanziati				
G.2	Prodotti finanziari supportati da 1 EUR di fondi pubblici				
G.3	Quantità totale di risorse di leva finanziaria aggiuntive utilizzate al livello di strumento di ingegneria finanziaria e di destinatari finali (fuori dall'ambito di applicazione del programma operativo (in milioni di EURO)				
G.4	Numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati				

FORM II	Modello di rapporto di monitoraggio per strumenti di ingegneria finanziaria diversi da HF's (tasso di cambio: xxx EUR/moneta nazionale)	
A INFORMAZIONI GENERALI SULLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA		
A.1	Nome dello SIF	
A.2	Attribuibile all'Art 44 primo paragrafo (a), (b) o (c) di (EC) 1083/2006?	
A.3	Area geografica del SIF (nazionale/regionale)	
A.4	Breve descrizione del SIF	
A.5	Breve descrizione dello strumento di investimento completo (strumenti, settori specifici e destinatari previsti)	
A.6	Gestore del SIF	
A.7	Procedure di selezione del gestore del SIF (breve descrizione)	
A.8	Data della firma dell'accordo (di finanziamento) con HF o MA	

B CONTRIBUTI ALLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA (DIVERSO DAL FONDO DI PARTECIPAZIONE)					
B.1	CONTRIBUTI RICEVUTI DAL FONDO DI PARTECIPAZIONE (nel caso in cui una struttura di fondo di partecipazione sia istituita)				
B.1.1	Totale del contributo del Fondo di Partecipazione impegnato nell'Accordo di Finanziamento o in misure contrattuali equivalenti con il Fondo di Partecipazione (in milioni di EURO)				
B.1.2	Total HF contribution effectively received from the HF (in m EUR)				
B.2	CONTRIBUTI DAL/I PROGRAMMA/I OPERATIVO/I (quando nessuna struttura di fondo di partecipazione sia istituita)		Totale		
B.2.1	Nome del programma operativo			Priorità 1	Priorità 2
B.2.1		Importi FESR impegnati nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)			
B.2.1	Risorse FESR	Importi FESR effettivamente attribuiti allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)			
B.2.1		Importi FSE impegnati nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)			
B.2.1	Risorse FSE	Importi FSE effettivamente attribuiti allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)			
B.2.1		Cofinanziamento pubblico impegnato nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)			
B.2.1	Cofinanziamento nazionale pubblico	Cofinanziamento pubblico effettivamente attribuito allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)			
B.2.1		* del quale effettivamente attribuito allo strumento di ingegneria finanziaria in contanti (in milioni di EURO, attribuito da)			
B.2.1		* del quale effettivamente attribuito allo strumento di ingegneria finanziaria in natura (in milioni di EURO, attribuito da)			
B.2.1	Cofinanziamento nazionale privato	Cofinanziamento privato impegnato nell'Accordo di Finanziamento (in milioni di EURO)			

B.2.1		Cofinanziamento privato effettivamente attribuito allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
B.2.1		* del quale effettivamente attribuito allo strumento di ingegneria finanziaria in contanti (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.2.1		* del quale effettivamente attribuito allo strumento di ingegneria finanziaria in natura (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.3 RISORSE AGGIUNTIVE (DI LEVA FINANZIARIA) CONTRIBUITE ALLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA (DIVERSO DAL FONDO DI PARTECIPAZIONE)						
B.3.1	Risorse aggiuntive (di leva finanziaria) finanziate a livello di strumento di ingegneria finanziaria (oltre ai contributi del PO)	Importo totale delle risorse di leva finanziaria giuridicamente impegnate allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
B.3.2		Importo totale delle risorse di leva finanziaria effettivamente attribuite allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
B.3.3		* effettivamente contribuito dal settore pubblico (in milioni di EURO, attribuito da)				
B.3.4		* effettivamente attribuito dal settore privato (in milioni di EURO, contribuito da)				
B.3.5		Natura e origine delle risorse di leva finanziaria attribuite allo strumento di ingegneria finanziaria (breve descrizione)				
B.4 TOTALI						
B.4.1	Volume totale dei contributi allo strumento di ingegneria finanziaria come stabilito nell'Accordo di Finanziamento o in altre misure contrattuali equivalenti (in milioni di EURO)					
B.4.1	Contributi totali effettivamente ricevuti dallo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)					

C INVESTIMENTI/PRODOTTI FINANZIARI EROGATI AI DESTINATARI FINALI (mediante prodotti finanziari)						
C.1	PRESTITI EROGATI AI DESTINATARI FINALI (se applicabili)		Totale	Programma o prodotto di prestito 1	Programma o prodotto di prestito 2	Programma o prodotto di prestito ...
C.1.1	Informazioni generali	Nome del programma o del prodotto	---			
C.1.2		Tipologia dei destinatari finali individuati (breve descrizione)	---			
C.1.3		Procedura per la selezione dei destinatari finali (breve descrizione)	---			
C.1.4		Programma o prodotto disponibile fino a (indicare la data)	---			
C.1.5	Impegni contrattuali	Numero di contratti di mutuo firmati dai destinatari finali				
C.1.6		Totale dei prestiti impegnati nei contratti conclusi con i destinatari finali (in milioni di EURO)				
C.1.7	Utilizzo effettivo (prestiti versati)	Numero dei prestiti (interamente o parzialmente) erogati ai destinatari finali				
C.1.8		Totale dei prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali (in milioni di EURO)				
C.2	GARANZIE FORNITE AI DESTINATARI FINALI (se applicabili)		Totale	Programma o prodotto di garanzia 1	Programma o prodotto di garanzia 2	Programma o prodotto di garanzia ...
C.2.1	Informazioni generali	Nome del programma o del prodotto	---			
C.2.2		Tipologia dei destinatari finali individuati (breve descrizione)	---			
C.2.3		Procedura per la selezione dei destinatari finali (breve descrizione)	---			
C.2.4		Programma o prodotto disponibile fino a (indicare la data)	---			

C.2.5		Copertura di garanzia fornita mediamente dal programma del prodotto (in relazione al prestito principale, in %)	---			
C.2.6	Impegni contrattuali	Numero dei contratti di garanzia conclusi con i destinatari finali				
C.2.7		Importo totale bloccato dai contratti di garanzia firmati (in milioni di EURO)				
C.2.8		Numero dei prestiti da erogare in relazione ai contratti di garanzia (in milioni di EURO)				
C.2.9		Valore totale dei prestiti da erogare in relazione ai contratti di garanzia (in milioni di EURO)				
C.2.10		Moltiplicatore previsto (=rapporto della somma bloccata dai contratti di garanzia/valore dei prestiti da erogare in relazione ai contratti di garanzia)				
C.2.11	Utilizzo effettivo (garanzie impegnate/prestiti erogati)	Somma totale delle garanzie effettivamente impegnate per i prestiti erogati in base ai contratti conclusi (in milioni di EURO)				
C.2.12		Numero dei prestiti effettivamente erogati in relazione ai contratti di garanzia (in milioni di EURO)				
C.2.13		Valore totale dei prestiti effettivamente erogati in relazione ai contratti di garanzia (in milioni di EURO)				
C.2.14		Moltiplicatore effettivo (=rapporto fra il capitale assegnato alle garanzie effettivamente impegnate o fornite per i prestiti erogati/valore dei prestiti effettivamente erogati in relazione ai contratti di garanzia)				
C.3	PARTECIPAZIONI/CAPITALE DI RISCHIO FORNITE AI DESTINATARI FINALI (se applicabile)		Totale	Partecipazione al capitale/capitale e di rischio programma o prodotto 1	Partecipazione al capitale/capitale di rischio programma o prodotto 2	Partecipazione al capitale/capitale di rischio programma o prodotto ...
C.3.1	Informazioni generali	Nome del programma e del prodotto	---			
C.3.2		Destinatari finali individuati (breve descrizione)	---			
C.3.3		Procedura per la selezione dei destinatari finali (breve descrizione)	---			
C.3.4		Programma o prodotto disponibile fino a (indicare la data)	---			
C.3.5	Impegni contrattuali	Numero degli accordi degli azionisti conclusi con i destinatari finali				
C.3.6		Somma totale degli investimenti impegnati in linea con gli accordi (in milioni di EURO)				
C.3.7	Utilizzo effettivo	Numero degli investimenti svolti in linea con gli accordi conclusi				
C.3.8		Somma totale degli investimenti effettivamente svolti in linea con gli accordi (in milioni di EURO)				
C.3.9		Valutazione degli investimenti totali effettuati (in milioni di EURO, data della valutazione)				
C.4	ALTRI PRODOTTI FORNITI AI DESTINATARI FINALI (se applicabile)		Totale	Programma o prodotto 1	Programma o prodotto 2	Programma o prodotto ...
C.4.1	Informazioni generali	Nome del programma e del prodotto	---			
C.4.2		Destinatari finali individuati (breve descrizione)	---			
C.4.3		Procedura per la selezione dei destinatari finali (breve descrizione)	---			
C.4.4		Programma o prodotto disponibile fino a (indicare la data)	---			
C.4.5	Impegni contrattuali	Numero dei prodotti giuridicamente impegnati ai destinatari finali				

C.4.6	i	Somma totale impegnata nei contratti conclusi con i destinatari finali (in milioni di EURO)				
C.4.7	Utilizzo effettivo (prestiti erogati)	Numero dei prodotti effettivamente forniti ai destinatari finali				
C.4.8		Somma totale effettivamente erogata ai destinatari finali (in milioni di EURO)				
C.5 TOTALI						
C.5.1	Numero totale delle transazioni (n. dei contratti o degli accordi conclusi con i destinatari finali)					
C.5.2	Importo totale delle risorse dello strumento di ingegneria finanziaria giuridicamente impegnate ai destinatari finali (in milioni di EURO)					
C.5.3	Importo totale effettivamente contribuito ai destinatari finali (in milioni di EURO)					
D RENDIMENTI E RIUTILIZZO						
D.1	PRESTITI (se applicabili)		Totale	Programma o prodotto 1	Programma o prodotto 2	Programma o prodotto ...
D.1.1	Prestiti (in conformità alla sezione C.1)	Numero totale dei prestiti erogati restituiti				
D.1.2		Somma totale dei rimborsi sui prestiti erogati, interamente o parzialmente (valore del capitale totale del prestito, in milioni di EURO)				
D.1.3		Numero totale dei prestiti erogati non rimborsati				
D.1.4		Somma totale dei prestiti erogati non rimborsati (capitale totale dei prestiti, in milioni di EURO)				
D.1.5		Somma totale degli interessi effettivamente pagati allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
D.1.6		Somma totale di ogni altro profitto effettivamente pagato allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
D.2	GARANZIE (se applicabili)		Totale			
D.2.1	Garanzie (in conformità alla sezione C.2)	Numero totale delle garanzie fornite (termine di rimborso per i prestiti principali scaduti)				
D.2.2		Somma totale bloccata per le garanzie fornite (in milioni di EURO)				
D.2.3		* Somma totale bloccata per le garanzie fornite e non utilizzate (in milioni di EURO)				
D.2.4		* Somma totale bloccata per le garanzie fornite e non utilizzate dovuta al prestito non rimborsato (in milioni di EURO)				
D.2.5		Somma totale di spese di garanzia o oneri equivalenti effettivamente pagati allo strumento di ingegneria finanziaria dal destinatario finale (in milioni di EURO)				
D.2.6		Somma totale di ogni altro profitto effettivamente pagato allo strumento di ingegneria finanziaria dal destinatario finale (in milioni di EURO)				
D.3	CAPITALE/CAPITALE DI RISCHIO (se applicabile)		Totale			
D.3.1	Capitale/capitale di rischio (in base alla sezione C.3)	Numero totale delle uscite totali o parziali degli investimenti				
D.3.2		Somma totale delle uscite totali o parziali degli investimenti, vendita e realizzata (in milioni di EURO)				
D.3.3		* della quale la somma totale successiva è qualificata come profitti, redditi o dividendi (in base alla somma iniziale di investimento) restituita dagli investimenti ed effettivamente realizzati dallo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)				
		Somma totale degli ammortamenti sugli investimenti di capitale (in milioni di EURO)				
D.4	ALTRI PRODOTTI (se applicabili)		Totale			
D.4.1	Altri prodotti (in base alla Sezione C.4)	Somma totale restituita allo strumento di ingegneria finanziaria dai destinatari finali (in milioni di EURO)				
D.4.2		Somma totale di oneri effettivamente pagati allo strumento di ingegneria finanziaria dal destinatario finale (in milioni di EURO)				
D.4.3		Somma totale di ogni altro profitto effettivamente pagato allo strumento di ingegneria finanziaria dal destinatario finale (in milioni di EURO)				
D.5	TOTALI					

D.5.1	Somma totale dei rimborsi allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO): D.1.2+D.2.3+D.3.2+D.4.1)					
D.5.2	Somma totale degli interessi, spese e altri profitti sugli investimenti restituita allo strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO): D.1.5+D.1.6+D.2.5+D.2.6+D.3.3+D.4.2+D.4.3)					
E	COFINANZIAMENTO NAZIONALE E RISORSE DI LEVA FINANZIARIA FORNITE A LIVELLO DEL DESTINATARIO FINALE			Programma o prodotto 1	Programma o prodotto 2	Programma o prodotto ...
E.1.1	Cofinanziamento pubblico nazionale a livello di destinatario finale (riferito al PO)	Importo del cofinanziamento nazionale pubblico effettivamente contribuito a livello di destinatario finale in conformità al PO di riferimento (in milioni di EURO)				
E.1.2		* del quale effettivamente attribuito in contanti (in milioni di EURO, attribuito da)				
E.1.2		* del quale effettivamente attribuito in natura (in milioni di EURO)				
E.2.1	Cofinanziamento privato nazionale a livello di destinatario finale (riferito al PO)	Importo del cofinanziamento privato nazionale effettivamente contribuito a livello di destinatario finale in conformità al PO di riferimento (in milioni di EURO)				
E.2.2		* del quale effettivamente attribuito in contanti (in milioni di EURO, attribuito da)				
E.2.3		* del quale effettivamente attribuito in natura (in milioni di EURO, attribuito da)				
E.3.1	Risorse aggiuntive (di leva finanziaria) mobilitate a livello di destinatario finale (fuori dall'ambito del PO)	Somma totale delle risorse di leva finanziaria mobilitate a livello di destinatari finali (in EURO)				
E.3.2		* somma mobilitata dal settore pubblico (in milioni di EURO, finanziata da)				
E.3.3		* somma mobilitata dal settore privato (in milioni di EURO, finanziata da)				
E.3.4		Natura e origine delle risorse di leva finanziaria mobilitate a livello di destinatario finale (breve descrizione)				
F COSTI E SPESE DI GESTIONE						
F.1	Somma totale dei costi e/o delle spese di gestione effettivamente sostenute dal gestore dello strumento di ingegneria finanziaria (in milioni di EURO)					
G USCITE DELLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA						
G.1	Somma totale delle uscite realizzate ed effettivamente restituite al Fondo di Partecipazione o all'AdG (in milioni di EURO)					
G.2	Somma totale delle uscite realizzate ed effettivamente pagate ad altri azionisti del fondo (in milioni di EURO)					
H INDICATORI (ulteriori indicatori possono essere aggiunti ove considerati appropriati)						
H.1	Numero totale dei destinatari finali finanziati					
H.2	Prodotti finanziari finanziati da 1 euro dei fondi pubblici					
H.3	Somma totale delle risorse aggiuntive di leva finanziaria mobilitate a livello di strumento di ingegneria finanziaria e di destinatari finali (fuori dall'ambito dei PO) (in milioni di EURO)					
H.4	Numero di posti di lavoro creati o salvaguardati					